

## DELIBERA N. 101/19/CIR

### APPROVAZIONE, PER L'ANNO 2018, DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA RELATIVA AI SERVIZI DI RACCOLTA E TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE NELLA RETE TELEFONICA PUBBLICA FISSA E DELLE CONDIZIONI TECNICHE E PROCEDURALI DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA RELATIVA AI SERVIZI TRASMISSIVI A CAPACITÀ DEDICATA

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 16 luglio 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” di seguito denominata Autorità;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 (di seguito denominato *Codice*);

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 128/11/CIR, del 3 novembre 2011, recante “*Disposizioni regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP*”;

VISTA la delibera n. 425/16/CONS, del 16 settembre 2016, recante “*Identificazione e analisi dei mercati dei servizi d’interconnessione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 1/2014, n. 2/2007 e n. 10/2003)*”;

VISTA la delibera n. 33/17/CIR, del 18 aprile 2017, recante “*Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per gli anni 2015 e 2016 relative ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa*”;

VISTA la delibera n. 90/18/CIR, del 28 maggio 2018, recante “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2017 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa*”;

VISTA l’offerta di riferimento per l’anno 2018 relativa ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato, in data 28 luglio 2017, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della delibera n. 425/16/CONS;

VISTA la nota di Telecom Italia del 28 luglio 2017 nella quale sono indicate le modalità con cui la stessa ha predisposto la suddetta offerta di riferimento per il 2018;

VISTA la specifica tecnica ST 769 Versione 2 – 2018 recante “*Soluzioni tecniche di interconnessione in tecnologia a commutazione di pacchetto per servizi telefonici*”;

VISTA la delibera n. 412/15/CONS, del 9 luglio 2015, recante “*Identificazione ed analisi del mercato dell’accesso all’ingrosso di alta qualità in postazione fissa (Mercato n. 4 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE)*”, adottata agli esiti della consultazione nazionale di cui alla delibera n. 603/13/CONS e comunitaria (caso IT/2015/1733);

VISTA la delibera n. 596/16/CONS, del 1 dicembre 2016, recante “*Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per gli anni 2015 e 2016 relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti terminating, flussi di interconnessione, kit di consegna e raccordi interni di centrale)*”;

VISTA la delibera n. 78/18/CIR, del 17 maggio 2018, recante “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2017 relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti terminating, flussi di interconnessione kit di consegna e raccordi interni di centrale)*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 106/17/CIR;

VISTA la delibera n. 43/17/CONS, del 26 gennaio 2017, recante “*Avvio del procedimento d’identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa (mercati nn. 3a e 3b fra quelli individuati dalla raccomandazione 2014/710/UE)*”;

VISTA la delibera n. 44/17/CONS, del 26 gennaio 2017, recante “*Avvio del procedimento di identificazione ed analisi del mercato dell’accesso all’ingrosso di alta qualità in postazione fissa (mercato n. 4 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE)*”;

VISTA la delibera n. 507/17/CONS, del 19 dicembre 2017, recante “*Consultazione pubblica concernente l’identificazione ed analisi del mercato dell’accesso all’ingrosso di alta qualità in postazione fissa (mercato n. 4 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE)*”;

VISTA l'offerta di riferimento relativa ai circuiti trasmissivi a capacità dedicata (circuiti *terminating*, flussi di interconnessione, *kit* di consegna e raccordi interni di centrale) per l'anno 2018 che Telecom Italia ha pubblicato in data 27 luglio 2017, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 412/15/CONS;

VISTA la nota di Telecom Italia del 27 luglio 2017 nella quale sono indicate le modalità con cui la stessa ha predisposto la suddetta offerta di riferimento per il 2018;

VISTA la delibera n. 613/18/CONS, del 19 dicembre 2018, recante “*Consultazione pubblica concernente l'analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 50 ter del Codice*” ed, in particolare, le indicazioni ivi espresse circa il costo orario della manodopera per l'anno 2018;

CONSIDERATO che i canoni ed i contributi dei servizi all'ingrosso di TIM di segmenti terminali di linee affittate in tecnologia SDH/PDH ed in tecnologia *Ethernet over SDH* e *Ethernet* su fibra, nonché dei flussi di interconnessione (mercato n. 4) e di altri servizi accessori (co-locazione, *kit* di consegna, etc.) sono definiti, per il 2018, nell'ambito della nuova analisi coordinata dei mercati;

VISTA la delibera n. 61/19/CIR, del 21 marzo 2019, recante “*Avvio del procedimento e della consultazione pubblica concernente l'approvazione, per l'anno 2018, dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa e delle condizioni tecniche e procedurali dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata*”;

VISTI i contributi inviati dalle società BT Italia S.p.A., Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A., Colt Technology Services S.p.A., Fastweb S.p.A., Irideos S.p.A., TIM S.p.A. (nel seguito anche “Telecom Italia”), Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A.;

VISTE le richieste di audizione pervenute da parte delle società Colt Technology Services S.p.A., Fastweb S.p.A., TIM S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A.;

SENTITA in data 12 giugno 2019 la società Wind Tre S.p.A.;

SENTITE in data 13 giugno 2019 le società Colt Technology Services S.p.A., Fastweb S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.;

SENTITA in data 28 giugno 2019 la società TIM S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

## SOMMARIO

<b>1. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE E AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>1.1. L'analisi di mercato.....</b>	<b>6</b>
<b>1.2. Le tariffe di interconnessione per l'anno 2018 .....</b>	<b>8</b>
<b>1.3. Ambito di applicazione del presente procedimento .....</b>	<b>8</b>
<b>2. L'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER L'ANNO 2018 RELATIVA AI SERVIZI DI RACCOLTA E TERMINAZIONE E AI SERVIZI ACCESSORI.....</b>	<b>8</b>
<b>2.1. I servizi di raccolta e terminazione TDM e VoIP.....</b>	<b>8</b>
<b>2.2. I servizi accessori .....</b>	<b>8</b>
<b>3. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 2018 DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TERMINAZIONE .....</b>	<b>9</b>
<b>3.1. Raccolta e terminazione .....</b>	<b>9</b>
<b>3.1.1. Le considerazioni dell'Autorità .....</b>	<b>9</b>
<b>4. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DEI SERVIZI ACCESSORI E AGGIUNTIVI AI SERVIZI DI RACCOLTA E TERMINAZIONE PER L'ANNO 2018 .....</b>	<b>10</b>
<b>4.1. Metodologia di valutazione dei prezzi.....</b>	<b>10</b>
<b>4.1.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/19/CIR .....</b>	<b>10</b>
<b>4.1.2. Le osservazioni degli operatori .....</b>	<b>10</b>
<b>4.1.3. Le valutazioni dell'Autorità .....</b>	<b>11</b>
<b>4.2. Kit di interconnessione in tecnologia TDM/ISUP alla rete di Telecom Italia .....</b>	<b>14</b>
<b>4.2.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/19/CIR .....</b>	<b>14</b>
<b>4.2.2. Le osservazioni degli operatori .....</b>	<b>15</b>
<b>4.2.3. Le valutazioni dell'Autorità .....</b>	<b>16</b>
<b>4.3. Kit di interconnessione in tecnologia VoIP/IP alla rete di Telecom Italia .....</b>	<b>17</b>
<b>4.3.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/19/CIR .....</b>	<b>17</b>
<b>4.3.2. Le osservazioni degli operatori .....</b>	<b>18</b>
<b>4.3.3. Le valutazioni dell'Autorità .....</b>	<b>19</b>
<b>4.4. Moduli CAC .....</b>	<b>20</b>
<b>4.4.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/19/CIR .....</b>	<b>20</b>
<b>4.4.2. Le osservazioni degli operatori .....</b>	<b>21</b>
<b>4.4.3. Le valutazioni dell'Autorità .....</b>	<b>22</b>
<b>4.5. Surcharge per il servizio di raccolta da telefonia pubblica .....</b>	<b>22</b>
<b>4.5.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/19/CIR .....</b>	<b>22</b>
<b>4.5.2. Le osservazioni degli operatori .....</b>	<b>23</b>



4.5.3. Le valutazioni dell'Autorità .....	24
4.6. Utilizzo dei <i>kit</i> (porte e circuiti di interconnessione) verso la rete dell'operatore terzo ( <i>kit reverse</i> ) .....	25
4.6.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/19/CIR .....	25
4.6.2. Le osservazioni degli operatori .....	26
4.6.3. Le valutazioni dell'Autorità .....	26
4.7. Servizi di emergenza e pubblica utilità .....	28
4.7.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/19/CIR .....	28
4.7.2. Le osservazioni degli operatori .....	28
4.7.3. Le valutazioni dell'Autorità .....	28
4.8. <i>Carrier Preselection</i> , attività di configurazione delle centrali ed interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni .....	29
4.8.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/19/CIR .....	29
4.8.2. Le osservazioni degli operatori .....	31
4.8.3. Le valutazioni dell'Autorità .....	32
4.9. Fatturazione conto terzi .....	32
4.9.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/19/CIR .....	32
4.9.2. Le osservazioni degli operatori .....	34
4.9.3. Le valutazioni dell'Autorità .....	35
4.10. Portabilità del numero tra operatori ( <i>Number Portability</i> ) .....	35
4.10.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/19/CIR .....	35
4.10.2. Le osservazioni degli operatori .....	36
4.10.3. Le valutazioni dell'Autorità .....	36
4.11. Contributo per configurazione nuove fasce di prezzo .....	36
4.11.1. Le osservazioni degli operatori .....	36
4.11.2. Le valutazioni dell'Autorità .....	37
4.12. Ripubblicazione dell'offerta di riferimento .....	37
4.12.1. Le osservazioni degli operatori .....	37
4.12.2. Le valutazioni dell'Autorità .....	37
5. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI TECNICHE E PROCEDURALI DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA RELATIVA AI SERVIZI TRASMISSIVI A CAPACITÀ DEDICATA .....	38
5.1.1. Le osservazioni degli operatori .....	38
5.1.2. Le valutazioni dell'Autorità .....	42

## **1. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE E AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **1.1. L'analisi di mercato**

1. Con delibera n. 425/16/CONS, del 16 settembre 2016, l'Autorità ha adottato il provvedimento finale di analisi dei mercati dei servizi di interconnessione nella rete telefonica pubblica fissa identificando i seguenti mercati rilevanti:

- a) il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa;
- b) i mercati dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa;
- c) il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale delle chiamate telefoniche su rete fissa.

2. La delibera n. 425/16/CONS ha disposto che:

- a) nel mercato dei servizi di raccolta non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e l'operatore Telecom Italia S.p.A. è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato;
- b) nei mercati dei servizi di terminazione su singola rete fissa non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e l'operatore Telecom Italia S.p.A. è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato con riferimento al mercato della terminazione sulla propria rete fissa;
- c) il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale delle chiamate telefoniche su rete fissa non è suscettibile di regolamentazione *ex ante* e, pertanto, sono revocati gli obblighi imposti in capo a Telecom Italia dalla delibera n. 180/10/CONS.

3. Di seguito sono richiamate le principali misure adottate dalla delibera n. 425/16/CONS.

#### ***Obbligo di accesso (art. 7)***

4. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di accesso e di uso delle risorse di rete necessarie alla fornitura dei servizi di raccolta e dei servizi di terminazione sulla propria rete fissa, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati nell'art. 19, ai commi 1 e 2, della delibera n. 425/16/CONS.

#### ***Obbligo di trasparenza (art. 8)***

5. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di trasparenza nella fornitura dei servizi di raccolta e dei servizi di terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi. Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare un'offerta di riferimento con validità annuale,

da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, contenente condizioni tecnico-economiche dettagliate e modalità di fornitura e ripristino garantite da adeguate penali.

6. L'offerta approvata ha validità a partire dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'offerta. Nelle more dell'approvazione dell'offerta di riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.

***Obbligo di controllo dei prezzi e relative condizioni attuative (artt. 11 e 24)***

7. I prezzi dei servizi di raccolta e di terminazione forniti da Telecom Italia sono fissati ad un livello di costi efficienti e sono determinati sulla base di una metodologia *Long Run Incremental Cost (LRIC)* di tipo *bottom up*.

8. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 i prezzi dei servizi di raccolta e dei servizi di terminazione offerti da Telecom Italia, calcolati mediante l'applicazione del modello *Bottom-Up* per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC) approvato dall'Autorità con delibera n. 668/13/CONS, sono riportati nella tabella seguente.

	2017	2018	2019
Raccolta	0,130	0,111	0,097
Terminazione	0,043	0,043	0,041

**Tabella 1 – Tariffe dei servizi di raccolta e terminazione forniti da Telecom Italia.**

9. I prezzi dei servizi accessori e aggiuntivi ai servizi di raccolta e terminazione offerti da Telecom Italia sono determinati attraverso il meccanismo dell'orientamento al costo sulla base dei costi sostenuti ed approvati nell'ambito dei procedimenti di approvazione dell'offerta di riferimento.

***Revoca degli obblighi (artt. 5 e 27)***

10. La delibera n. 425/16/CONS ha rimosso, con decorrenza dal 15 ottobre 2017, l'obbligo di fornitura, secondo condizioni regolamentate, dei seguenti servizi:

- a) inoltro e transito distrettuale delle chiamate telefoniche su rete fissa;
- b) raccolta *Flat Rate Internet Access Call Origination (FRIACO)*;
- c) raccolta con modalità di consegna DSS1;
- d) fornitura dei *kit* d'interconnessione a 155 Mbit/s.

## **1.2. Le tariffe di interconnessione per l'anno 2018**

11. Le condizioni economiche per il 2018 relative ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate sono quelle fissate dalla delibera n. 425/16/CONS e riportate al punto 8.

## **1.3. Ambito di applicazione del presente procedimento**

12. Con il presente procedimento l'Autorità intende approvare l'offerta di riferimento di interconnessione di Telecom Italia per l'anno 2018 con particolare riferimento ai servizi accessori. Le valutazioni sono svolte sulla base del quadro regolamentare definito dalla delibera n. 425/16/CONS. A tal fine, tenuto conto che la suddetta delibera ha confermato le modalità attuative degli obblighi di controllo dei prezzi già approvate nel precedente ciclo di analisi con delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS, verrà adottato il meccanismo di orientamento al costo in continuità con quanto effettuato nei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento per gli anni 2010-2017.

## **2. L'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER L'ANNO 2018 RELATIVA AI SERVIZI DI RACCOLTA E TERMINAZIONE E AI SERVIZI ACCESSORI**

### **2.1. I servizi di raccolta e terminazione TDM e VoIP**

13. Con nota del 28 luglio 2017 Telecom Italia ha comunicato la pubblicazione, nella stessa data, coerentemente con quanto disposto dall'art. 8, comma 6, della delibera n. 425/16/CONS, dell'offerta di riferimento 2018 per i servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (nel seguito "l'offerta di riferimento 2018").

14. Telecom Italia, ai sensi del combinato disposto dei commi 1-6 dell'art. 27 della delibera n. 425/16/CONS, ha comunicato la rimozione dall'offerta di riferimento 2018 dei seguenti servizi: *i)* inoltro e transito delle chiamate telefoniche su rete fissa; *ii)* raccolta *Flat Rate Internet Access Call Origination* (FRIACO); *iii)* raccolta con modalità di consegna DSS1; *iv)* kit d'interconnessione a 155 Mbit/s.

### **2.2. I servizi accessori**

15. Con nota del 28 luglio 2017 Telecom Italia ha comunicato che i prezzi dei servizi accessori sono stati definiti sulla base dei dati della Contabilità Regolatoria 2016 ed i contributi *una tantum* sono stati definiti sulla base di un costo orario della manodopera sociale pari a 46,78 Euro.

16. Con nota del 6 agosto 2018 Telecom Italia, in ottemperanza alla delibera n. 90/18/CIR di approvazione dell'offerta di riferimento 2017 che confermava la deregolamentazione del transito su rete Telecom Italia e chiariva le motivazioni alla base della riconferma della regolamentazione, ai sensi della delibera n. 180/10/CONS, della componente relativa all'utilizzo del *kit reverse*, ha informato l'Autorità di aver reintrodotta nell'offerta di riferimento 2019 pubblicata il 24 luglio 2018 il servizio di utilizzo del *kit reverse* proponendone una valorizzazione pari a 0,0779 centesimi di Euro/minuto e indicando come tale valore debba intendersi valido anche per l'anno 2018.

### **3. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 2018 DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TERMINAZIONE**

#### **3.1. Raccolta e terminazione**

##### **3.1.1. Le considerazioni dell'Autorità**

17. Come premesso al paragrafo 1.2 l'Autorità ha approvato, con delibera n. 425/16/CONS, per il 2018 le condizioni economiche per i servizi di raccolta e terminazione di seguito specificate (prezzi in centesimi di Euro al minuto):

	<b>2018</b>
<b>Raccolta</b>	0,111
<b>Terminazione</b>	0,043

**Tabella 2 – Tariffe dei servizi di raccolta e terminazione per il 2018.**

18. Nell'offerta di riferimento 2018 Telecom Italia ha proposto, per i servizi di raccolta e terminazione, le condizioni economiche specificate dalla delibera n. 425/16/CONS a partire dal 1° gennaio 2018.

19. Verificato l'allineamento tra quanto previsto dal quadro regolamentare e quanto proposto da Telecom Italia, non si ritiene necessario apportare modifiche all'offerta di riferimento 2018 in relazione alle condizioni economiche per i servizi di raccolta e terminazione.

#### **4. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DEI SERVIZI ACCESSORI E AGGIUNTIVI AI SERVIZI DI RACCOLTA E TERMINAZIONE PER L'ANNO 2018**

##### **4.1. Metodologia di valutazione dei prezzi**

###### **4.1.1. *Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/19/CIR***

20. Si richiama che, per il 2018, Telecom Italia è soggetta agli obblighi regolamentari imposti in esito al terzo ciclo di analisi dei mercati 2, 3 ed *ex* 10 (delibera n. 425/16/CONS) secondo cui i prezzi dei servizi accessori sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo (cfr. punto 9). A tal riguardo l'Autorità nello schema di provvedimento ha ritenuto opportuno continuare ad utilizzare la stessa metodologia di *costing* adottata nelle valutazioni svolte per il triennio 2015-2017.

21. Si richiama che per la definizione delle condizioni economiche per il 2017, approvate con delibera n. 90/18/CIR, è stata utilizzata la CORE 2015. L'Autorità ha ritenuto pertanto di procedere alla valutazione delle condizioni economiche dei servizi orientati al costo per l'anno 2018, VoIP e TDM, principalmente sulla base dei dati di CORE 2016, tenendo comunque conto dei *trend* di costo desumibili dai dati delle ultime CORE certificate. L'Autorità ha ritenuto, infatti, che l'utilizzo di informazioni contabili aggiornate conduca alla definizione di prezzi maggiormente allineati ai costi effettivamente sostenuti dall'*incumbent* nell'anno di riferimento dell'offerta.

22. In particolare, si è ritenuto che le valutazioni sulle condizioni economiche dei servizi accessori debbano essere svolte nel rispetto dei seguenti criteri e ipotesi:

- a) utilizzo della CORE 2016 tenendo comunque conto del *trend* dei costi e dei volumi dei servizi;
- b) utilizzo del costo orario della manodopera proposto per il 2018 (cfr. allegato B alla delibera n. 613/18/CONS, art. 12, comma 2, lettera *f*) e pari a 44,29 Euro/ora (uguale a quello approvato per il 2017).

###### **4.1.2. *Le osservazioni degli operatori***

O1. Un operatore concorda con metodologia utilizzata dall'Autorità laddove determina condizioni economiche uguali o inferiori rispetto a quelle approvate per il 2017.

O2. Altri tre rispondenti ritengono che l'Autorità dovrebbe valutare le condizioni economiche dei servizi accessori del 2018 tenendo in debito conto dati ed elementi - ove disponibili - più recenti ed aggiornati rispetto a quelli desumibili dalla CORE 2016, in modo da garantire la definizione di prezzi maggiormente allineati ai costi effettivamente sostenuti da TIM nell'anno di riferimento dell'offerta.

O3. Due di tali rispondenti, in particolare, ritengono la metodologia non adeguata in quanto basata su dati di costo pieno dichiarati da TIM non aggiornati oltre che non rappresentativi dei costi incrementali di un operatore efficiente. Ad avviso degli operatori, l'Autorità dovrebbe introdurre dei fattori correttivi che consentano di ridurre il prezzo *wholesale* dei servizi oggetto di analisi al fine di fornire all'operatore *incumbent* il corretto incentivo all'efficientamento dei processi e dei servizi.

#### 4.1.3. Le valutazioni dell'Autorità

V1. In merito all'osservazione O2 sull'utilizzo di una CORE più recente per la definizione dei prezzi per il 2018, si rappresenta che l'Autorità ha più volte chiarito la metodologia di definizione dei prezzi la quale deve consentire il recupero dei costi sostenuti dall'*incumbent* e la necessaria certezza regolamentare per l'intero mercato.

V2. Si richiama, a tal riguardo, quanto già rappresentato nella delibera n. 90/18/CIR (punto V1) di approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2017:

*«Con riferimento alle osservazioni di cui ai punti O3 e O4 sull'utilizzo della contabilità regolatoria 2014 anche per la definizione dei prezzi 2015, come già espresso nello schema di provvedimento, l'Autorità ritiene che, in generale, l'utilizzo di informazioni contabili aggiornate conduca alla definizione di prezzi maggiormente allineati ai costi effettivamente sostenuti dall'incumbent nell'anno di riferimento dell'offerta. L'Autorità rileva tuttavia che l'utilizzo di dati contabili riferiti all'anno precedente di quello dell'offerta è possibile solo in particolari condizioni (il presente provvedimento, così come la delibera n. 78/17/CONS, approvano le condizioni economiche per gli anni 2015 e 2016). In generale, nel rispetto di tale principio e considerato che Telecom Italia pubblica le proprie offerte di riferimento per l'anno X entro il mese di luglio dell'anno X-1 (quindi pubblicherà le offerte per il 2018 a luglio 2017), la contabilità regolatoria più aggiornata utilizzabile per la definizione delle condizioni economiche è quella riferita all'anno X-2 (infatti a luglio 2017, per la valutazione dell'offerta 2018, l'ultima CORE disponibile è quella 2016). L'Autorità ha tuttavia sperimentato che l'applicazione rigida di tale modalità è suscettibile di determinare fluttuazioni anomale dei costi e dei corrispondenti prezzi, generando incertezza nei confronti del mercato. È per tale ragione che, in sede di valutazione delle offerte di riferimento, l'Autorità ha sempre determinato i prezzi utilizzando, oltre alla CORE di riferimento, anche il trend dei costi desumibili dalle più recenti CORE. Ciò al fine di evitare anomale fluttuazioni annuali dei costi dovute a modifiche contabili o anomalie dei volumi sottostanti. Pertanto, in linea con l'orientamento sottoposto a consultazione, l'Autorità valuterà i costi dei singoli servizi sulla base della CORE di riferimento e del trend dei costi delle ultime CORE disponibili, incluso le CORE 2014 e 2015, secondo una prassi consolidata e tenuto conto che tali contabilità sono adesso disponibili. A ciò si aggiunga che, in altri casi, i prezzi sono determinati sulla base di modelli bottom up in cui i dati di input derivano dai listini dei fornitori con prezzi correnti.»*

V3. Alla luce di quanto richiamato, l’Autorità ritiene di confermare il proprio iniziale orientamento fondato sull’utilizzo della CORE 2016 tenendo comunque conto del *trend* dei costi e dei volumi dei servizi sulla base di tutti i dati disponibili più aggiornati.

V4. Con riferimento alle osservazioni di cui al punto O3 secondo le quali i prezzi definiti dall’Autorità non sarebbero adeguatamente efficienti, si richiama quanto già rappresentato ai punti V4-V7 della delibera n. 90/18/CIR in relazione alle valutazioni di efficienza, rispetto al recepimento del mero dato contabile, svolte dall’Autorità nella valorizzazione dei prezzi di diversi servizi e che si riportano integralmente:

*V4. Con riferimento alle osservazioni O2 e O3 secondo le quali i prezzi definiti dall’Autorità non sarebbero adeguatamente efficienti e conformi alle disposizioni del CdS, si richiama quanto affermato da quest’ultimo nella sentenza n. 3143/2016 (§§ 8.4, 13.5) citata dallo stesso rispondente (enfasi aggiunta):*

*«In sintesi, il modello adottato da AGCom ha fatto sì riferimento alla rete in rame di Telecom, per evitare di determinare una configurazione di rete del tutto teorica, ma ha applicato correzioni per renderla efficiente, così che il modello non astrae del tutto dall’esistente realtà infrastrutturale, nell’intento di garantire ... “la costruzione di una rete che abbia un certo livello di aderenza alla realtà modellata”.*

*Non sembra quindi corretto né prescindere dalla effettiva situazione della rete e dalle condizioni concrete di svolgimento del servizio, per cercare ipotesi in assoluto le più efficienti (ciò che, estremizzando, emerge da alcune difese di Fastweb), né limitarsi a prendere atto di tale realtà e dei costi che ne derivano (ciò che, sempre estremizzando, emerge da alcune difese di Telecom).*

*Nel solco del condivisibile orientamento segnato dalla sentenza n. 1856/2013, e nel rispetto del modello tariffario BU-LRIC di cui alle delibere n. 731/09/CONS e n. 578/10/CONS, la cui revisione è stata demandata ad altra occasione, occorre invece distinguere tra le soluzioni tecnologico-strutturali di adeguamento o evoluzione della rete che Telecom può agevolmente apportare per diminuire i costi – che entrano nel parametro di valutazione della rispondenza ad un modello efficiente – e le soluzioni alternative opinabili, ovvero la cui introduzione comporterebbe, in pratica, la costruzione di un’altra rete. [...]*

*tuttavia, non si può ritenere che le richieste (degli OLO) di utilizzare soluzioni più efficienti, siano improprie solo per il fatto che dette soluzioni non vengono concretamente utilizzate nella rete dell’operatore, e quindi la loro utilizzazione nel calcolo dei prezzi non consentirebbe il recupero dei costi sottostanti la fornitura del servizio.*

*- deve invece verificarsi se dette richieste (e le corrispondenti censure rivolte avverso il non recepimento da parte di AGCom) – beninteso, qualora adeguatamente argomentate – siano compatibili con il modello dei costi di riferimento, e quindi siano esigibili, senza uno stravolgimento del modello;*

- pertanto, AGCom deve, non soltanto sottoporre a verifica i dati provenienti da Telecom e dagli altri operatori del settore (listini, prezzari) relativi ai costi delle voci considerate dal modello, discostandosene quando non risultino conformi ai costi sostenibili da un operatore efficiente; ma anche rivedere i costi a monte, attraverso la messa in discussione delle scelte delle tecnologie e delle soluzioni organizzative (che sarebbero state) impiegabili senza perdere di aderenza alla realtà della rete modellata;»

V5. Si ritiene che la metodologia proposta e le valutazioni svolte dall'Autorità siano coerenti con quanto disposto dal CdS, evitando da un lato di "prescindere dalla effettiva situazione della rete e dalle condizioni concrete di svolgimento del servizio, per cercare ipotesi in assoluto le più efficienti" e, al tempo stesso, discostandosi dai costi dichiarati da Telecom Italia "quando non risultino conformi ai costi sostenibili da un operatore efficiente".

V6. Si richiamano infatti, a titolo esemplificativo, le valutazioni svolte dall'Autorità nel presente procedimento in merito ai canoni dei kit TDM laddove non è stato recepito il costo unitario desumibile dalla CORE in quanto non sono state riscontrate "ragioni né di carattere tecnologico né di costo (operativo e capitale impiegato) di fornitura, anche in ottica FDC, che potessero giustificare, alla luce di un principio di causalità dei costi, un aumento del costo unitario". Si rileva, altresì, che tali considerazioni di efficienza sono state svolte nella delibera n. 117/11/CIR di approvazione dell'offerta di riferimento per il 2011 ossia ben prima della citata sentenza del CdS. A simili conclusioni l'Autorità è giunta anche nella delibera n. 52/15/CIR di approvazione dell'offerta di riferimento per il 2013, in cui si è ritenuto di non utilizzare il mero dato contabile in quanto ritenuto non efficiente alla luce del fatto che "I dati di CORE 2011 comunicati da Telecom Italia evidenziano un aumento dei costi rispetto al 2010 (+13,3%) a fronte di una riduzione del numero medio di porte attive (-5,7%)".

V7. Considerazioni analoghe sono state svolte inoltre per la definizione delle condizioni economiche per:

a) l'utilizzo del kit reverse (§ V22 della delibera n. 33/17/CIR), laddove è specificato che "[...] la metodologia adottata già tiene conto, in ottica di una migliore efficienza, di una quota iniziale di traffico migrato superiore a quella reale (cfr. punto 60 in cui è specificato che ai fini della tariffa 2015 è stata considerata una quota di traffico VoIP assunta convenzionalmente pari al 37% alla luce del ritardo accumulato nella migrazione all'IP)";

b) la quota addizionale di surcharge (§ V18 della delibera n. 33/17/CIR), in cui è specificato che "[...] non può accogliersi la richiesta di Telecom Italia di procedere alla valutazione della quota di surcharge sulla base di un pedissequo orientamento al costo, atteso che trattasi di un servizio che, presentando dei volumi in significativa riduzione, richiede comunque all'Autorità di tener conto, seppur secondo i vincoli rappresentati al punto precedente, di opportuni efficientamenti

*dei costi unitari ribaltati sul mercato. Pertanto l'Autorità ritiene maggiormente congruo l'utilizzo di un valore del costo del servizio in oggetto determinato in un periodo di riferimento in cui i volumi potevano considerarsi ragionevoli e, di conseguenza, i costi unitari efficienti".*

## **4.2. Kit di interconnessione in tecnologia TDM/ISUP alla rete di Telecom Italia**

### **4.2.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/19/CIR**

#### ***Contributo di installazione***

23. Nell'offerta di riferimento per il 2018 Telecom Italia ha proposto un contributo di installazione per *kit* TDM pari a 1.012,51 Euro (+5,6% rispetto al 2017).

24. Alla luce della maturità della tecnologia TDM, ed in considerazione della migrazione verso l'interconnessione IP (con la conseguente riduzione del numero di attivazioni di nuovi *kit* TDM), l'Autorità ha ritenuto di confermare la metodologia di valorizzazione adottata per gli anni precedenti secondo la quale le variazioni annuali del contributo di installazione possono ritenersi imputabili al solo costo della manodopera utilizzata per le attività di realizzazione tecnica. L'Autorità ha ritenuto, pertanto, di rivalutare il contributo di installazione applicando al valore approvato per il 2017 la medesima variazione percentuale rilevabile per il costo della manodopera nell'anno 2018 (0%) tenuto conto dell'orientamento dell'Autorità di cui allo schema di provvedimento allegato alla delibera n. 613/18/CONS sulla conferma, per il 2018, del costo della manodopera approvato per il 2017.

25. Tanto premesso, si è ritenuto che Telecom Italia dovesse modificare l'offerta di riferimento 2018 applicando un contributo di installazione per *kit* TDM pari a 958,61 Euro.

#### ***Canone annuo***

26. Nell'offerta di riferimento per il 2018 Telecom Italia ha mantenuto inalterato, rispetto a quello dell'offerta di riferimento 2017 approvata dall'Autorità con delibera n. 90/18/CIR, il canone per *kit* di interconnessione TDM (2 porte) pari a 3.154,49 Euro/anno.

27. L'Autorità, nel richiamare le considerazioni svolte nell'ambito del procedimento di approvazione delle offerte di riferimento 2014 (cfr. punti 26-30 della delibera n. 40/16/CIR), 2015 e 2016 (cfr. punto V5 della delibera n. 33/17/CIR), 2017 (cfr. punto 27 della delibera n. 90/18/CIR), ha ritenuto opportuno prevedere l'approvazione di quanto proposto da Telecom Italia confermando per il 2018 il canone annuo per *kit* TDM approvato per gli anni 2014-2017.

28. Si richiama che, in continuità con quanto effettuato nei precedenti procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, la variazione dei contributi di installazione e dei canoni annui dei *kit* a 2 Mbit/s è utilizzata per la valorizzazione, applicando le medesime variazioni annuali, delle condizioni economiche per l'ampliamento di fasci esistenti e per la verifica dell'inter-operabilità.

29. La tabella seguente riassume le condizioni economiche per i *kit* di interconnessione TDM proposte dall'Autorità per il 2018.

Servizio	Tipologia contributo	OIR 2017	Proposta TIM 2018	Proposta Agcom 2018	Var % Agcom 2018 vs OIR 2017	Var % Agcom 2018 vs TIM 2018
Kit di interconnessione a 2 Mbit/s	Installazione [Euro]	958,61	1.012,51	<b>958,61</b>	0,0%	-5,3%
	Canone annuo [Euro]	3.154,49	3.154,49	<b>3.154,49</b>	0,0%	0,0%
	Canone mensile* [Euro]	262,87	262,87	<b>262,87</b>	0,0%	0,0%
Ampliamento di fasci esistenti	Installazione [Euro]	479,30	506,26	<b>479,30</b>	0,0%	-5,3%
	Canone annuo [Euro]	1.577,25	1.577,25	<b>1.577,25</b>	0,0%	0,0%
* Il canone mensile si riferisce ai kit di interconnessione una tantum per la verifica dell'inter-operabilità.						

**Tabella 3 – Condizioni economiche per i kit di interconnessione TDM proposte dall'Autorità per il 2018.**

#### 4.2.2. Le osservazioni degli operatori

O4. Un operatore ritiene che, in ragione del grado di maturità raggiunto dalla tecnologia TDM, sarebbe opportuno applicare un criterio di efficientamento alle attività sottostanti remunerate dal contributo in questione. L'operatore ha chiesto una riduzione del valore del contributo in modo da tenere conto delle maggiori efficienze, nonché delle economie di scala e di scopo, raggiunte nel tempo da TIM nella fornitura dei servizi *wholesale*.

O5. Tre rispondenti ritengono che la conferma per il 2018 dei canoni approvati negli anni precedenti, senza prevedere alcun efficientamento, determinerebbe il mancato riconoscimento verso gli OAO delle maggiori efficienze conseguite da TIM. Quest'ultima, al contrario, sarebbe l'unica a beneficiare del *surplus* derivante dalla differenza tra il prezzo applicato per il servizio (ancorato ad ipotesi ritenute dagli OAO non attuali) e gli effettivi costi sottostanti.

O6. Due OAO hanno fornito una propria stima del costo annuo dei *kit* TDM determinata attraverso un modello di costo rappresentativo di un ipotetico operatore efficiente, il cui risultato conduce ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quello proposto in consultazione. Il suddetto modello è basato sul listino economico di una *Impresa System* e conduce ad un canone del *kit* TDM per 2 flussi da 2 Mbit/s pari a 720,90 Euro/anno (rispetto a 3.154,49 Euro/anno proposto in OR) e pari per l'ampliamento a 360,50 Euro/anno (rispetto a 1.577,25 Euro/anno proposto in OR).

O7. A supporto delle evidenze in merito alla necessità di una revisione del costo del Kit TDM, i suddetti rispondenti hanno altresì presentato i risultati di un *benchmark* internazionale dal quale si evincerebbe che il prezzo dei *kit* di interconnessione TDM in altri paesi europei è sensibilmente inferiore al valore proposto dall'Autorità per il 2018.

#### 4.2.3. *Le valutazioni dell'Autorità*

V5. Con riferimento alle osservazioni degli operatori di cui ai punti O4 e O5 in merito alla definizione di prezzi maggiormente efficienti, l'Autorità fa presente che il dato contabile (CORE 2016), allegato da TIM e relativo al costo totale delle infrastrutture di interconnessione di TIM + OAO per le porte SGU, è pari a 51.726.643 Euro a fronte di 31.419 Porte a 2 Mbps. Ne consegue un costo per porta a 2 Mbps di 1.646 Euro/anno (ossia 3.292 Euro/anno per *kit* da 2 porte). Trattasi, pertanto, di un valore superiore a quello sottoposto a consultazione.

V6. In merito al *benchmark* si rileva come lo stesso risulti di limitata attendibilità, atteso il numero dei paesi considerati e la differente modalità di fornitura del servizio negli stessi. A titolo di esempio, in Belgio<sup>1</sup>, non considerato nel suddetto *benchmark*, il canone per 2 porte TDM (che compongono un *kit* TDM) è pari a 2.930,88 Euro/anno, in linea con il valore proposto nella consultazione pubblica. Si rileva, inoltre, che il *benchmark* proposto da alcuni OAO include Paesi in cui il prezzo è prossimo o pari a zero e, pertanto, non coerente con un principio di orientamento al costo.

V7. In conclusione, alla luce di quanto sopra, né dal *benchmark* né dalle evidenze contabili emergono elementi tali da richiedere una riduzione del prezzo della porta TDM. In aggiunta a quanto sopra si osserva che per l'interconnessione su rete fissa è ormai quasi completata la migrazione verso la tecnologia IP. L'utilizzo delle porte di interconnessione in tecnica TDM rimane essenzialmente limitato alla consegna del traffico su rete mobile. In merito va richiamato che, per l'interconnessione con la rete mobile, ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 599/18/CONS<sup>2</sup> (“*Identificazione e analisi dei mercati dei servizi della terminazione delle chiamate vocali su singola rete mobile*”) sarà avviato un tavolo tecnico

---

<sup>1</sup> Proximus (ex Belgacom) BRIO - *Fixed Reference Interconnect Offer*.

<sup>2</sup> “L'Autorità si riserva di avviare uno specifico tavolo tecnico inter-operatore volto a definire le specifiche tecniche d'interconnessione in tecnologia IP tra reti mobili, al fine di consentire e incentivare lo sviluppo dell'interconnessione in tale tecnologia.”

per la migrazione verso l'interconnessione IP. Il passaggio all'interconnessione IP consentirà al mercato di ottimizzare i propri costi di interconnessione (grazie, potenzialmente, alla necessità di un minor numero di porte a parità di costo per porta), e ciò costituirà un incentivo alla migrazione verso architetture *all IP*, come già avvenuto su rete fissa. Al contrario, una artificiosa, in quanto non giustificata dai costi di CORE, riduzione del prezzo delle porte TDM disincentiverebbe tale processo il quale è ritenuto, da questa Autorità, rilevante nell'ottica della promozione dell'innovazione tecnologica.

V8. Tanto premesso, nel confermare l'orientamento dell'Autorità a consultazione pubblica, si ritiene che Telecom Italia debba modificare l'offerta di riferimento per il 2018 prevedendo le condizioni economiche riportate nella Tabella 3.

#### **4.3. Kit di interconnessione in tecnologia VoIP/IP alla rete di Telecom Italia**

##### **4.3.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/19/CIR**

###### *Contributo di installazione*

30. Nell'offerta di riferimento 2018 Telecom Italia ha proposto un contributo di installazione per porta GbE VoIP pari a 140,34 Euro (+5,6% rispetto al 2017).

31. Applicando la metodologia *bottom-up* utilizzata negli anni 2014-2017 secondo la quale il contributo di installazione di una singola porta VoIP è ottenuto a partire da una stima del tempo medio di installazione di una scheda da 8 porte moltiplicato per il costo medio orario della manodopera (pari a 44,29 Euro/ora come proposto, per il 2018, nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 613/18/CONS), si ottiene un valore pari a 132,87 Euro.

32. Tanto premesso, si è ritenuto che Telecom Italia dovesse modificare l'offerta di riferimento 2018 applicando un contributo di installazione per porta GbE VoIP pari a 132,87 Euro.

###### *Canone annuo*

33. Nell'offerta di riferimento 2018 Telecom Italia ha proposto un canone annuo per porta GbE VoIP pari a 1.770,08 Euro (+2,83% rispetto al 2017).

34. Coerentemente con la metodologia adottata per gli anni precedenti, l'Autorità ha ritenuto che il canone annuo per porta GbE VoIP dovesse essere valutato utilizzando il modello *bottom-up* approvato con delibere nn. 40/16/CIR, 33/17/CIR e 90/18/CIR ed alimentato con i seguenti parametri di *input*:

- anni di ammortamento: 5;
- WACC: 8,77%;

- OPEX: 5%;
- ingombro medio per porta: 0,53 mq;
- potenza media di alimentazione per porta: 96,17 W;
- potenza media di condizionamento per porta: 80% della potenza media di alimentazione per porta;
- costi per spazi, alimentazione e condizionamento approvati per l'anno 2017 con delibera n. 34/18/CIR, tenuto conto dell'orientamento dell'Autorità di cui allo schema di provvedimento allegato alla delibera n. 613/18/CONS sulla conferma, per il 2018, dei costi di collocazione approvati per il 2017;
- *mark-up* costi commerciali OLO: 3,5%.

35. L'applicazione della metodologia suddetta ha determinato un canone annuo per porta GbE VoIP pari a 1.721,25 Euro.

36. La tabella seguente riassume le condizioni economiche per i *kit* di interconnessione VoIP/IP proposte dall'Autorità per il 2018.

Servizio	Tipologia contributo	OIR 2017	Proposta TIM 2018	Proposta Agcom 2018	Var % Agcom 2018 vs OIR 2017	Var % Agcom 2018 vs TIM 2018
Porta GbE VoIP	Installazione [Euro]	132,87	140,34	<b>132,87</b>	-0,0%	-5,3%
	Cessazione [Euro]	132,87	140,34	<b>132,87</b>	0,0%	-5,3%
	Canone annuo [Euro]	1.721,25	1.770,08	<b>1.721,25</b>	0,0%	-2,7%

**Tabella 4 – Condizioni economiche per i *kit* di interconnessione VoIP/IP proposte dall'Autorità per il 2018.**

#### **4.3.2. Le osservazioni degli operatori**

O8. Ad avviso di un OAO le tempistiche considerate per lo svolgimento delle attività di configurazione non terrebbero in considerazione eventuali recuperi di efficienza raggiunti da TIM. Il rispondente ha chiesto pertanto una sensibile riduzione delle tempistiche proposte da TIM con conseguente ridefinizione del contributo in oggetto in modo rispecchiare maggiormente i costi effettivamente sostenuti da TIM.

O9. L'operatore ha altresì richiesto di allineare, tra i diversi servizi presenti nell'offerta, i parametri del modello di costo per i canoni dei *kit* IP. In particolare, l'OAO ha rilevato che il valore di OPEX proposto (5%) risulta superiore al corrispondente valore delle OPEX di manutenzione considerato nello schema di provvedimento per la valorizzazione dei moduli CAC (4%). Parimenti anche il periodo di ammortamento (5

anni) risulta più breve rispetto al corrispondente periodo utilizzato per la definizione del canone dei moduli CAC (6 anni) e dovrebbe pertanto essere posto pari a quest'ultimo.

O10. TIM ha rilevato che, da un confronto tra i parametri utilizzati nella valorizzazione effettuata dall'Autorità e quelli usati dalla stessa società nel modello di costo per il servizio in oggetto, per la porta di interconnessione IP:

- a) i parametri economici coincidono con quelli adottati da TIM;
- b) l'ingombro, che TIM valuta in 0,43 mq, viene posto a 0,53 mq;
- c) l'energia per alimentazione, che TIM valuta in 91,57 W, viene fissata a 96,17 W;
- d) i prezzi della collocazione, determinati da TIM sulla base dell'offerta di riferimento 2018, sono valorizzati dall'Autorità sulla base dell'offerta 2017 ultima approvata.

O11. Applicando i parametri proposti dall'Autorità, TIM ha rappresentato che si otterrebbe un valore del canone per la porta del *kit* IP pari a 1.773,43 Euro/anno, superiore non solo ai 1.721,25 Euro/anno fissati dall'Autorità, ma anche ai 1.770,08 Euro/anno proposti inizialmente da TIM.

#### **4.3.3. Le valutazioni dell'Autorità**

V9. In merito all'osservazione di cui al punto O8 sulla valorizzazione del contributo di installazione, si richiama quanto già espresso su tale aspetto dall'Autorità per il 2013 (punto D30 della delibera n. 52/15/CIR) e per il 2014 (punto D26 della delibera n. 40/16/CIR), richiamati al punto V12 della delibera n. 90/18/CIR, in cui l'Autorità non ha rilevato evidenze tali da indurre una modifica di quanto proposto a consultazione pubblica. Si aggiunga che la riduzione annuale dei volumi non evidenzia alcuna plausibile maggiore economia di scala.

V10. Con riferimento alle richieste di un OAO di cui al punto O9 di allineare i parametri di *input* del modello a quelli di altri servizi, si richiama quanto già rappresentato ai punti V13 e V14 della delibera n. 90/18/CIR in cui l'Autorità ha illustrato le ragioni alla base della scelta di tali valori. Non si ritiene pertanto di accogliere la richiesta dell'OAO.

V11. In merito all'osservazione di cui al punto O11, si rileva che l'unica differenza tra la valutazione dell'Autorità e quella di TIM riguarda il valore del CAPEX medio per porta GbE, laddove TIM considera un valore più alto di quello dell'Autorità. A tal riguardo, si rappresenta che il canone proposto a consultazione pubblica è stato determinato utilizzando il medesimo valore di CAPEX medio già approvato per gli anni precedenti ed ottenuto come media pesata dei costi di acquisto degli apparati (Juniper M120 e Juniper MX960) in funzione della rispettiva percentuale di utilizzo.

V12. Tanto premesso, nel confermare l'orientamento dell'Autorità a consultazione pubblica, si ritiene che Telecom Italia debba modificare l'offerta di riferimento per il 2018 prevedendo le condizioni economiche riportate nella Tabella 4.

#### **4.4. Moduli CAC**

##### **4.4.1. *Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/19/CIR***

###### ***Contributo di installazione***

37. Nell'offerta di riferimento 2018 Telecom Italia ha proposto per ogni modulo CAC aggiuntivo da configurare sulla porta GbE VoIP un contributo pari a 11,70 Euro (+5,7% rispetto al 2017).

38. Applicando la metodologia *bottom-up* utilizzata negli anni 2014-2017 secondo la quale il contributo *una tantum* di configurazione del modulo CAC su SBC è ottenuto sulla base della tempistica necessaria (15 minuti) per la sua configurazione e del costo della manodopera (pari a 44,29 Euro/ora come proposto, per il 2018, nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 613/18/CONS), è stato ottenuto un valore pari a 11,07 Euro.

39. Tanto premesso, si è ritenuto che Telecom Italia dovesse modificare l'offerta di riferimento 2018 applicando per ogni modulo CAC aggiuntivo da configurare sulla porta GbE VoIP un contributo pari a 11,07 Euro.

###### ***Canone annuo***

40. Nell'offerta di riferimento 2018 Telecom Italia ha proposto per ogni modulo CAC aggiuntivo da configurare sulla porta GbE VoIP:

- a) un canone annuo per modulo CAC da 736 BHCA pari a 248,94 Euro (+2,1% rispetto al 2017);
- b) un canone annuo per modulo CAC da 1.376 BHCA pari a 465,41 Euro (+2,1% rispetto al 2017).

41. Coerentemente con la metodologia adottata per gli anni precedenti, l'Autorità ha ritenuto che il canone annuo per modulo CAC da 736 BHCA dovesse essere valutato utilizzando il modello *bottom-up* approvato con delibera n. 40/16/CIR, tenuto conto degli efficientamenti introdotti da Telecom Italia nel 2016 in termini di spazi e moduli CAC gestiti da un singolo SBC, ed alimentato con i seguenti parametri di *input*:

- anni di ammortamento: 6;
- WACC: 8,77%;

- OPEX: 4%;
- numero moduli CAC per SBC: 384;
- ingombro medio per singolo modulo CAC: 0,04 mq;
- potenza media di alimentazione per singolo modulo CAC: 0,02 kW;
- potenza media di condizionamento per singolo modulo CAC: 80% dell'alimentazione;
- costi per spazi, alimentazione e condizionamento approvati per l'anno 2017 con delibera n. 34/18/CIR;
- *mark-up* costi commerciali OLO: 3,5%.

42. L'applicazione della metodologia suddetta ha determinato un canone annuo per il modulo CAC da 736 BHCA pari a 247,29 Euro (+1,4% rispetto al 2017).

43. Riparametrando il canone annuo così definito in funzione dei BHCA, secondo la metodologia già utilizzata negli anni 2014-2017, è stato ottenuto un canone annuo per il modulo CAC da 1.376 BHCA pari a 462,32 Euro (+1,4% rispetto al 2017).

44. Tanto premesso, si è ritenuto che Telecom Italia dovesse modificare l'offerta di riferimento 2018 applicando per ogni modulo CAC da 736 BHCA e da 1.376 BHCA un canone annuo pari a 247,29 Euro e 462,32 Euro rispettivamente.

#### **4.4.2. Le osservazioni degli operatori**

O12. Un OAO ritiene che, nel caso in cui l'attività di configurazione sia di tipo meramente logico ed automatizzata, la tempistica ad oggi prevista non sia congrua se paragonata alle tempistiche approvate per analoghe attività di configurazione logica (ad esempio per l'attività di configurazione VLAN o *modem* per i servizi *bitstream* su rete NGA è prevista una tempistica di 7 minuti). L'operatore ha chiesto pertanto una significativa riduzione delle tempistiche previste per lo svolgimento delle attività di configurazione dei moduli CAC.

O13. Tre rispondenti non ritengono giustificato l'aumento del canone proposto per il 2018 alla luce del fatto che non si rilevano variazioni né nella metodologia adottata ai fini della determinazione del prezzo né nei prezzi unitari per l'energia e la co-locazione, rimasti sostanzialmente invariati nel 2018 rispetto al 2017. Gli operatori hanno chiesto una riduzione delle condizioni economiche attraverso l'utilizzo di valori più efficienti per i parametri di input considerati nel modello *bottom-up* per la valorizzazione del canone dei moduli CAC.

O14. Un altro OAO ha rappresentato che la mancata possibilità di concordare con TIM i criteri di dimensionamento dei moduli CAC equivarrebbe ad un utilizzo non efficiente dei moduli con conseguente implicito aumento dei costi di gestione. Il rispondente ha chiesto pertanto all'Autorità di imporre a TIM l'obbligo di definire con gli OAO un

processo di condivisione periodica dei criteri di dimensionamento dei moduli CAC “standard”.

#### **4.4.3. Le valutazioni dell’Autorità**

V13. Con riferimento all’osservazione di cui al punto O12, nel richiamare quanto già rappresentato sul medesimo aspetto al punto V16 della delibera n. 90/18/CIR, l’Autorità non rileva evidenze tali da indurre ad una modifica dell’iniziale orientamento.

V14. In merito alle osservazioni degli operatori di cui al punto O13 sulla definizione di prezzi maggiormente efficienti, si richiama quanto già rappresentato ai punti V1-V4.

V15. Relativamente all’osservazione O14 sui criteri di dimensionamento dei moduli CAC, si richiama il punto D37 della delibera n. 40/16/CIR di approvazione dell’offerta di riferimento per il 2016:

*Con riferimento all’osservazione di cui al punto D30 si ritiene esaustivo quanto indicato dall’Autorità al punto D40 della delibera n. 52/15/CIR e qui richiamato: «...l’Autorità ritiene opportuno, per ragioni di coerenza, applicare al mercato le valutazioni svolte in sede di definizione di una controversia in materia di interconnessione IP18. L’Autorità aveva fornito delle indicazioni sul tema in oggetto ai punti 128 e 129 della delibera n. 64/14/CIR. Al punto 128 era stato richiamato che “Telecom Italia ha sostenuto che l’interconnessione IP sarà implementata adottando, con riferimento alla ridondanza, un dimensionamento in load sharing al 50% dei propri nodi che consente di disporre, considerando un rendimento al 70% circa rispetto al traffico di picco, una capacità per ogni link in grado di gestire una quota di traffico pari al 50+21,4% + 50+21,4% (21,4% di capacità aggiuntiva per link) del traffico di picco. Conseguentemente, in caso di fault di un link che avvenisse nel 90% del tempo, non si avrebbe perdita di traffico. Nell’ora di punta si perderebbe il 30% circa del traffico. Nell’audizione del 18 febbraio 2014 Telecom ha ribadito che il dimensionamento che la stessa propone è efficace, assumendosene ogni responsabilità”».*

V16. Tanto premesso, nel confermare l’orientamento dell’Autorità a consultazione pubblica, si ritiene che Telecom Italia debba modificare l’offerta di riferimento 2018 applicando per ogni modulo CAC da 736 BHCA e da 1.376 BHCA un canone annuo rispettivamente pari a 247,29 Euro e 462,32 Euro.

#### **4.5. Surcharge per il servizio di raccolta da telefonia pubblica**

##### **4.5.1. Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 61/19/CIR**

45. Si richiama che la quota di *surcharge* rappresenta una quota addizionale minutaria (sovrapprezzo) richiesta da Telecom Italia agli operatori interconnessi per il servizio di

raccolta delle chiamate originate dagli apparati di telefonia pubblica (cabine telefoniche). Come descritto nel paragrafo 4 della delibera n. 12/03/CIR<sup>3</sup>, “*il finanziamento dei costi del servizio di accesso da Telefonia Pubblica viene effettuato attraverso una maggiorazione (rispetto ai corrispondenti prezzi al pubblico della telefonia residenziale e affari) dei prezzi minutari del traffico*”, al fine di remunerare “*i costi ... concernenti il servizio di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche non soggette ad obblighi di servizio universale e quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto*”.

46. Nell’offerta di riferimento 2018 Telecom Italia ha confermato per la tariffa di *surcharge* aggiuntiva per raccolta da telefonia pubblica il valore approvato dall’Autorità per l’anno 2014 e confermato per il successivo triennio 2015-2017 pari a 12,21 centesimi di Euro/minuto.

47. Atteso che il valore proposto da Telecom Italia per il 2018 coincide con quello determinato dall’Autorità, non si è ritenuto necessario apportare modifiche all’offerta di riferimento 2018 in relazione alla quota addizionale di *surcharge*.

#### **4.5.2. Le osservazioni degli operatori**

O15. Un rispondente concorda con l’orientamento dell’Autorità riportato nello schema di provvedimento.

O16. Due OAO, al contrario, ritengono che quanto proposto per il 2018 non sia condivisibile poiché non sarebbe indagata l’effettiva sussistenza dei costi sottostanti il servizio e non vi sarebbe alcun efficientamento di tali costi da parte di TIM. Ad avviso degli OAO il numero di postazioni di telefonia pubblica mantenute sul territorio nazionale non dovrebbe essere frutto di una valutazione discrezionale di TIM, bensì dovrebbe essere esclusivamente legato all’entità della domanda.

O17. Un altro OAO ritiene che, per consentire al mercato le opportune valutazioni, dovrebbe darsi evidenza dell’andamento dei costi e dei volumi del servizio in esame, utilizzando i dati più recenti disponibili della contabilità regolatoria. L’analisi dei dati contabili dovrebbe essere altresì accompagnata dalla valutazione di vari fattori, quali:

- a) l’adeguamento nel numero di postazioni di telefonia pubblica alla luce della riduzione della domanda, che dovrebbe aver comportato una riduzione dei costi operativi e del capitale investito attribuibile al servizio;

---

<sup>3</sup> Delibera n. 12/03/CIR, del 27 novembre 2003, recante “*Individuazione dei criteri per la determinazione della quota di surcharge applicata da Telecom Italia per la raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica*”.

- b) la presenza nell'aggregato in esame di PTP che TIM ha installato per finalità commerciali, le quali non rientrano nell'ambito di riferimento per la determinazione della quota di *surcharge*.

#### 4.5.3. *Le valutazioni dell'Autorità*

V17. Si rileva che le osservazioni formulate dai rispondenti ai punti O16 e O17 richiamano quanto espresso nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 33/17/CIR. Si richiamano a tal riguardo, come già fatto al punto V17 della delibera n. 90/18/CIR, le valutazioni svolte dall'Autorità nello stesso procedimento (§§ V16-V17):

*«Con riferimento alle richieste di alcuni OAO (punti O18 e O19) di procedere ad una riduzione della tariffa di surcharge, si rappresenta che la metodologia proposta nello schema di provvedimento già tiene conto di opportuni criteri di efficientamento. Non può condividersi l'osservazione del rispondente secondo cui una riduzione della domanda dovrebbe comportare una significativa riduzione del valore di surcharge, atteso che il valore unitario di quest'ultima dipende sia dai costi sia dai volumi e, in particolare, di quanto gli uni variano rispetto agli altri. A tal riguardo, come rappresentato per il 2014 ai punti 48 e 49 della delibera n. 40/16/CIR, "i dati contabili degli ultimi anni evidenziano un trend di costante riduzione sia dei costi sia dei volumi legati alla raccolta di tutto il traffico originato da PTP" ma "a partire dal 2010 il rapporto costi/volumi tende ad aumentare a causa di un tasso di riduzione dei volumi a cui non corrisponde una proporzionale riduzione dei costi". [...]*

*In merito all'osservazione sulla mancata dismissione e razionalizzazione delle postazioni di telefonia pubblica si richiama il punto D51 della delibera n. 40/16/CIR in cui l'Autorità ha già chiarito che "la rimozione delle cabine telefoniche deve essere svolta tenuto conto di quanto previsto dalla delibera n. 683/11/CONS<sup>4</sup> atteso che trattasi di un servizio di interesse pubblico. L'efficientamento dei costi richiesto dall'operatore a Telecom Italia, nel caso di specie tramite la dismissione di cabine che svolgono poco traffico, rischia di andare a discapito, se non svolto secondo tempi e modi previsti dalla normativa vigente, delle fasce di popolazione per le quali l'uso delle stesse risulta ancora di utilità". Ne deriva che Telecom Italia non può autonomamente decidere di rimuovere le cabine telefoniche pubbliche laddove la domanda si riduce oltre una certa soglia, atteso che tale attività è soggetta ad approvazione da parte degli organismi competenti.»*

V18. Tanto premesso, si ritiene di confermare l'orientamento dell'Autorità a consultazione pubblica prevedendo per il 2018 una tariffa di *surcharge* pari a 12,21 Eurocent/minuto. Atteso che tale valore coincide col valore proposto da Telecom Italia

---

<sup>4</sup> «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 31/10/CONS recante: "Revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell'ambito del servizio universale"».

per il 2018, non risulta necessario apportare modifiche all'offerta di riferimento 2018 in relazione alla quota addizionale di *surcharge*.

#### **4.6. Utilizzo dei *kit* (porte e circuiti di interconnessione) verso la rete dell'operatore terzo (*kit reverse*)**

##### **4.6.1. *Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/19/CIR***

48. Si richiama che la componente economica relativa all'utilizzo dei *kit reverse* (porte e circuiti di interconnessione) remunera il costo sostenuto da Telecom Italia per l'utilizzo delle porte di accesso e dei circuiti di interconnessione *reverse* necessari per la terminazione, verso la rete dell'operatore di destinazione, del traffico inerente al servizio di transito richiesto dagli OAO.

49. Nell'offerta di riferimento 2018 Telecom Italia ha proposto per l'utilizzo del *kit reverse* un prezzo pari a 0,0779 centesimi di Euro/minuto (+55,8% rispetto al 2017).

50. Coerentemente con quanto già espresso per il periodo 2014-2017 con delibere nn. 40/16/CIR, 33/17/CIR e 90/18/CIR, l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare che le condizioni economiche per l'utilizzo del *kit reverse* siano indipendenti dalla tecnologia di interconnessione (TDM o VoIP/IP) e determinate pesando i due costi unitari relativi ai *kit reverse* TDM e IP rispetto ai relativi volumi di traffico su rete fissa.

51. Con riferimento alla determinazione del costo relativo all'utilizzo del *kit reverse* in tecnologia TDM, l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare la metodologia già utilizzata nei precedenti procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento. Si è ritenuto, pertanto, di confermare un costo medio annuo per porta pari a 2.400 Euro circa, sostanzialmente costante dal 2010, che determina un prezzo minutarario del *kit reverse* TDM pari a 0,1039 Eurocent/minuto (valore già utilizzato nei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento 2014-2017).

52. In merito al costo per l'utilizzo del *kit reverse* IP, l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare l'utilizzo del modello *bottom-up* adottato per gli anni precedenti aggiornandone i parametri di *input* relativi alla percentuale di traffico migrato in IP. Dall'applicazione di tale modello è stato ottenuto, alla luce dei dati di traffico *reverse* aggiornati al 2017, un prezzo per l'utilizzo del *kit reverse* IP pari a 0,0037 Eurocent/minuto.

53. Dalla media tra la percentuale di traffico complessivo migrato in IP alla fine del 2017 (86,3%) e quello migrato alla fine dell'anno precedente (61,5%) è stata determinata la quota media annua di traffico smaltito in IP (circa 73,9%). Pesando i costi dei *kit* TDM e IP per le relative percentuali di traffico è stata ottenuta una tariffa media per l'utilizzo del *kit reverse* pari a 0,030 Eurocent/minuto (-40,0% rispetto al 2017).

54. Tanto premesso, l'Autorità ha ritenuto che Telecom Italia dovesse modificare l'offerta di riferimento 2018 prevedendo una tariffa per l'utilizzo del *kit reverse*, indipendente dalla tecnologia di interconnessione, pari a 0,030 Eurocent/minuto.

#### **4.6.2. Le osservazioni degli operatori**

O18. Un rispondente condivide quanto proposto nello schema di provvedimento in merito alla tariffa per l'utilizzo del *kit reverse*.

O19. Due operatori non ritengono condivisibile che TIM debba acquistare ulteriori porte per lo smaltimento del traffico aggiuntivo. Alla luce di tali considerazioni, gli operatori ritengono che tale voce di costo debba essere azzerata o significativamente ridotta.

O20. Con particolare riferimento alla metodologia di valorizzazione proposta nello schema di provvedimento, ad avviso di tre OAO andrebbe considerata soltanto la tecnologia più efficiente disponibile (VoIP/IP) ed escludendo la tecnologia TDM. Secondo gli OAO, la pesatura tra le due tecnologie TDM e VoIP/IP trasferirebbe sugli operatori le inefficienze ed i ritardi determinati da TIM nella migrazione all'interconnessione IP. Gli OAO ritengono pertanto che, atteso che la delibera n. 668/13/CONS prevedeva il completamento della migrazione IP a far data dal 1 luglio 2015, a partire da tale data si dovrebbero utilizzare solo i *kit IP* ai fini della determinazione della componente minutaria per il *kit reverse*.

O21. TIM non ritiene corretto, alla luce del contesto attuale, continuare a stimare i costi per la componente IP sulla base di un numero ipotetico di porte GBE e di OAO interconnessi in IP. Ad avviso di TIM, al fine di ottenere un costo unitario del servizio indipendente dalla tecnologia TDM o VoIP/IP, il modello di costo dovrebbe essere aggiornato considerando direttamente il rapporto tra i costi esterni totali che TIM sostiene per l'utilizzo delle porte di interconnessione sulle centrali degli OAO e la totalità dei minuti (TDM e VoIP/IP) che attraversano tali porte. Il valore così ottenuto fornirebbe direttamente il valor medio tra la tecnologia TDM e quella IP, tramite un modello di calcolo semplificato, oltre ad essere maggiormente rappresentativo dell'aumento della quota di traffico IP.

#### **4.6.3. Le valutazioni dell'Autorità**

V19. In merito all'osservazione di cui al punto O19, si chiarisce che la tariffa per l'utilizzo del *kit reverse* non copre i costi sostenuti per l'acquisto di *kit* aggiuntivi, bensì remunera, in quota parte, l'utilizzo dei *kit* esistenti di TIM per la realizzazione del servizio di transito.

V20. Con riferimento alle osservazioni degli OAO (punto O20) sulle modalità di definizione della tariffa per l'utilizzo del *kit reverse*, si rappresenta che analoghe valutazioni sono state effettuate con delibere n. 33/17/CIR e n. 90/18/CIR nell'ambito

dell'approvazione delle offerte di riferimento per gli anni 2015-2016 e 2017. Si richiama, a tal riguardo, quanto riportato ai punti V20-V22 della delibera n. 33/17/CIR (richiamati al punto V25 della delibera n. 90/18/CIR).

V21. Relativamente alla richiesta di TIM di cui al punto O21, l'Autorità rileva che, a distanza di diversi anni dalla sua adozione, il modello di costo ibrido di cui al paragrafo 50, in cui la media pesata tiene conto del solo traffico *reverse* verso rete fissa, non riflette le effettive attuali dinamiche di traffico e di costo verso rete mobile laddove, in quest'ultimo caso, la tecnologia di interconnessione è ancora esclusivamente quella TDM. D'altro lato, la tariffa VoIP/IP (*bottom-up*) verso rete fissa è determinata secondo un modello di costo approvato per l'OR 2013<sup>5</sup>, le cui ipotesi alla base del calcolo dei parametri utilizzati (numero di interconnessioni con gli OAO, numero medio di porte GbE attive per OAO a cui TIM si interconnette) potrebbero non essere più rispondenti alle attuali configurazioni di rete degli operatori. In tal senso appare più appropriata, anche in ottica di semplificazione, la proposta di TIM di adozione di un modello *top down*, utilizzando direttamente i costi e i volumi totali (sia TDM sia VoIP/IP), su base CORE 2016 così come per gli altri servizi dell'offerta di riferimento, al fine di determinare una tariffa unica, IP/TDM, che sia rappresentativa dei costi realmente sostenuti e dei volumi di traffico effettivamente smaltiti.

V22. Tuttavia, rispetto ai dati contabili forniti da TIM nell'ambito della consultazione pubblica, l'Autorità ritiene opportuno apportare alcune modifiche al fine di garantire che il valore determinato rispetti gli effettivi costi esterni sostenuti. Pertanto l'Autorità ritiene opportuno escludere, dai costi e dai volumi su base CORE 2016, la quota parte relativa ai costi e al traffico smaltito dalla rete fissa TIM verso la rete mobile TIM, in quanto non pertinente al servizio in questione, in modo da ottenere una tariffa *reverse* "pura", ossia a copertura degli effettivi costi esterni sostenuti da TIM per l'interconnessione *reverse* con gli OAO (sia fissi che mobili). Inoltre l'Autorità non ritiene appropriato includere nella base di costo un *mark-up* relativo ai costi di struttura, come già chiarito in precedenti provvedimenti di approvazione delle offerte di riferimento<sup>6</sup>. L'applicazione di tali fattori correttivi determina una tariffa per l'utilizzo del *kit reverse* pari a 0,049 Eurocent/min (-2% rispetto al 2017). La tabella seguente riporta i dati contabili utilizzati:

---

<sup>5</sup> Delibera n. 52/15/CIR recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa con interconnessione TDM e VoIP/IP".

<sup>6</sup> Cfr. punto V33 della delibera n. 90/18/CIR di approvazione dell'offerta di riferimento per il 2017 laddove è richiamato che «... come rappresentato dalla stessa TIM al punto 39 della delibera n. 92/12/CIR (enfasi aggiunta), a differenza dei costi sostenuti da TIM per la produzione dei propri servizi wholesale, "il Kit di interconnessione Reverse, così come definito nella delibera n. 119/10/CIR, è il servizio che remunera Telecom Italia per il costo relativo all'utilizzo della porta di interconnessione sulla centrale dell'OLO e costituisce un costo esterno, direttamente e puntualmente rintracciabile sui conti di contabilità generale. Non risente pertanto né di eventuali overhead relativi ai costi di gestione e di struttura né di effetti derivanti da modelli di allocazione dei costi".»

	<b>2018</b>
Costo Kit Reverse (TDM + IP) (€) (Co.Re 2016)	8.109.330
<i>mark up</i> costi commerciali/gestionali	3,5%
costi commerciali/gestionali	283.827
<i>mark up</i> costi di struttura	0,0%
costi di struttura	0
Totale costi	8.393.157
Minuti di utilizzo del Kit Reverse (TDM + IP) (Co.Re 2016)	17.234.206.624
<b>Prezzo Utilizzo Kit Reverse (Eurocent/min)</b>	<b>0,049</b>

V23. Tanto premesso, si ritiene che Telecom Italia debba modificare l'offerta di riferimento 2018 prevedendo una tariffa per l'utilizzo del *kit reverse*, indipendente dalla tecnologia di interconnessione, pari a 0,049 Eurocent/minuto.

#### **4.7. Servizi di emergenza e pubblica utilità**

##### **4.7.1. *Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/19/CIR***

55. Nell'offerta di riferimento 2018 Telecom Italia ha proposto per l'accesso di abbonati dell'operatore interconnesso ai servizi di emergenza e di pubblica utilità una tariffa pari a 0,043 Eurocent/minuto.

56. Atteso che il valore proposto da Telecom Italia per il 2018 coincide con quello determinato dall'Autorità, non si è ritenuto necessario apportare modifiche all'offerta di riferimento 2018 in relazione ai servizi di emergenza e pubblica utilità.

##### **4.7.2. *Le osservazioni degli operatori***

O22. Gli operatori non hanno formulato particolari osservazioni sul servizio in esame.

##### **4.7.3. *Le valutazioni dell'Autorità***

V24. In assenza di specifiche osservazioni su quanto proposto nello schema di provvedimento, l'Autorità ritiene di confermare il proprio iniziale orientamento a consultazione pubblica.

V25. Tanto premesso, confermando l'orientamento dell'Autorità a consultazione pubblica, si ritiene che Telecom Italia debba modificare le condizioni economiche per l'accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità riportate nell'offerta di riferimento 2018 prevedendo una tariffa uguale alla tariffa di terminazione vigente per il medesimo anno ossia pari a 0,043 Eurocent/minuto.

#### **4.8. *Carrier Preselection*, attività di configurazione delle centrali ed interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni**

##### **4.8.1. *Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/19/CIR***

57. Nell'offerta di riferimento Telecom Italia ha proposto, per i servizi di *Carrier Pre-Selection* (TDM/ISUP e IP/VoIP), attività di configurazione delle centrali ed interventi a vuoto (VoIP/IP), delle condizioni economiche determinate considerando un costo orario della manodopera pari a 46,78 Euro/ora.

58. Atteso che i servizi in esame richiedono lo svolgimento di attività manuali, in continuità con la metodologia adottata nei precedenti procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, si è ritenuto che le relative condizioni economiche dovessero essere rivalutate utilizzando il costo orario della manodopera proposto, nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 613/18/CONS, per il 2018 pari a 44,29 Euro/ora.

59. Si è ritenuto altresì che le medesime condizioni economiche dovessero applicarsi sia nel caso di interconnessione TDM sia nel caso VoIP/IP, alla luce delle analogie nello svolgimento delle attività tra le due tecnologie.

60. Tanto premesso, si è ritenuto che Telecom Italia dovesse modificare l'offerta di riferimento 2018 prevedendo le seguenti condizioni economiche:

<b>Carrier Preselection</b>					
<b>Tipologia contributo</b>	<b>OIR 2017</b>	<b>Proposta TIM 2018</b>	<b>Proposta Agcom 2018</b>	<b>Var % Agcom 2018 vs OIR</b>	<b>Var % Agcom 2018 vs TIM</b>
Configurazione profilo Operatore e configurazione instradamento per singola centrale SGT o BBN/singolo Pdi VoIP	8,88	9,37	<b>8,88</b>	0,0%	-5,2%
Configurazione profilo Operatore e configurazione instradamento (per singola area SGU)	13,28	14,03	<b>13,28</b>	0,0%	-5,3%
Prove su SGU/nodi VoIP (per singola area SGU interessata)	13,28	14,03	<b>13,28</b>	0,0%	-5,3%
Contributo <i>una tantum</i> , per attivazione CPS su singolo accesso o per cambio profilo	4,31	4,55	<b>4,31</b>	0,0%	-5,2%

**Tabella 5 – Condizioni economiche per il servizio di *Carrier Preselection* proposte dall’Autorità per il 2018.**

Attività di configurazione delle centrali					
Tipologia contributo	OIR 2017	Proposta TIM 2018	Proposta Agcom 2018	Var % Agcom 2018 vs OIR 2017	Var % Agcom 2018 vs TIM 2018
Stesura della procedura di configurazione, collaudo e aggiornamento banche dati VoIP/IP: [* (numero di PdI interessati e numero di aree SGU interessate)] TDM: [* numero di tipo di centrali (SGU e/o SGT/BBN) interessate * numero di tecniche delle centrali interessate]	293,97	310,50	<b>293,97</b>	0,0%	-5,3%
Intervento sulle centrali con esecuzione delle procedure di configurazione dati VoIP/IP: [* (numero di PdI VoIP interessati + numero di aree SGU interessate)] TDM: [* numero di centrali (SGU e SGT/BBN) interessate]	12,17	12,86	<b>12,17</b>	0,0%	-5,3%
Attuazione in centrale dell'instradamento del traffico relativo alla numerazione e verifica delle configurazioni VoIP/IP: [* (numero di PdI VoIP interessati + numero di aree SGU interessate)] TDM: [* numero di centrali (SGU e SGT/BBN) interessate]	12,17	12,86	<b>12,17</b>	0,0%	-5,3%

**Tabella 6 – Condizioni economiche per l'attività di configurazione delle centrali proposte dall'Autorità per il 2018.**

Interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni					
Tipologia contributo	OIR 2017	Proposta TIM 2018	Proposta Agcom 2018	Var % Agcom 2018 vs OIR 2017	Var % Agcom 2018 vs TIM 2018
Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata da OLO verso Telecom Italia	14,40	15,21	<b>14,40</b>	0,0%	-5,3%
Verifica tecnica (analisi, diagnosi, collaudo finale) della segnalazione	86,37	91,23	<b>86,37</b>	0,0%	-5,3%
Intervento manutentivo per malfunzione su rete Operatore	86,37	91,23	<b>86,37</b>	0,0%	-5,3%

**Tabella 7 – Condizioni economiche per gli interventi a vuoto proposte dall'Autorità per il 2018.**

#### 4.8.2. Le osservazioni degli operatori

O23. Due OAO hanno chiesto una riforma dei contributi per interventi a vuoto al fine di allinearli ai valori economici degli altri servizi di accesso e di differenziarli fra interventi di tipo “*on field*” e “*on call*”.

O24. Gli altri operatori non hanno formulato particolari osservazioni sui servizi in esame.

#### **4.8.3. Le valutazioni dell’Autorità**

V26. Con riferimento all’osservazione di cui al punto O23, l’Autorità condivide che TIM nella fattura debba specificare se l’intervento a vuoto prevede delle attività *on field* o se le attività sono state da remoto. TIM dovrà, pertanto, applicare il conseguente valore economico secondo un principio di causalità dei costi, analogamente al principio stabilito nei mercati dei servizi di accesso. Va da sé che se l’intervento è stato da remoto non va remunerata la componente di costo *on field*.

V27. Tanto premesso, nel confermare l’orientamento dell’Autorità a consultazione pubblica, si ritiene che TIM debba modificare l’offerta di riferimento per il 2018 prevedendo le condizioni economiche riportate nelle tabelle 5, 6 e 7.

### **4.9. Fatturazione conto terzi**

#### **4.9.1. Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 61/19/CIR**

61. Nell’offerta di riferimento 2018 Telecom Italia ha proposto un prezzo pari a 1,08 centesimi di Euro/chiamata (+13,7% rispetto al 2017).

62. Ciò premesso si richiama che, nel provvedimento di approvazione dell’offerta 2010 (delibera n. 119/10/CIR, punto D94), l’Autorità aveva ritenuto opportuno consentire al mercato una maggiore prevedibilità dell’andamento dei prezzi del servizio in un arco temporale pluriennale, tenendo conto, ai fini della valutazione del costo unitario, dei *trend* di costo degli anni successivi. Tale impostazione implica pertanto un approccio basato sul recupero dei costi su base pluriennale. La stessa metodologia è stata applicata anche per gli anni 2011 (delibera n. 117/11/CIR, punto D39), 2012 (delibera n. 92/12/CIR, punto D103), 2013 (delibera n. 52/15/CIR, punto D69), 2014 (delibera n. 40/16/CIR, punto 84) 2015-2016 (delibera n. 33/17/CIR, punto V34), 2017 (delibera n. 90/18/CIR, punto V51).

63. L’Autorità ha ritenuto pertanto di continuare ad applicare la metodologia suddetta che consente il recupero su base pluriennale dei costi sostenuti da Telecom Italia garantendo una sufficiente stabilità e prevedibilità del prezzo unitario.


64. Con nota del 5 marzo 2019, Telecom Italia ha comunicato il dettaglio dei costi ed il numero di conversazioni risultanti dalle evidenze contabili di CORE 2017. L’aggiornamento della finestra temporale al triennio 2015-2017 determina un prezzo per

il servizio di fatturazione conto terzi pari a 1,296 Eurocent/chiamata (+36,4% rispetto al 2017).

65. Si è rilevato che il suddetto valore risulta più alto rispetto a quello approvato nel 2017 e pari a 0,950 Eurocent/chiamata. Ciò è dovuto all'effetto congiunto di una riduzione dei volumi (numero di conversazioni fatturate) e di un aumento dei costi specifici per il processo di gestione delle frodi *retail* (a fronte di una riduzione dei costi per i sistemi di controllo e dei processi di fatturazione). La tabella seguente riporta il dettaglio dei costi e dei volumi su base CORE 2015-2017 utilizzati ai fini della determinazione del prezzo del servizio.

	CORE 2015	CORE 2016	CORE 2017
Totale costi [€]	5.302.492	4.250.888	5.624.341
<i>di cui per Sistemi di Controllo e Gestione Frodi</i>	<i>34.650</i>	<i>36.220</i>	<i>33.971</i>
<i>di cui per Processo Fatturazione Retail - Clientela Residenziale</i>	<i>121.849</i>	<i>108.778</i>	<i>96.476</i>
<i>di cui per Processo Fatturazione Retail - Clientela Non Residenziale</i>	<i>89.704</i>	<i>72.126</i>	<i>69.869</i>
<i>di cui per Processo Gestione Frodi Retail</i>	<i>4.612.841</i>	<i>3.738.075</i>	<i>4.913.433</i>
<i>di cui per altri costi</i>	<i>443.448</i>	<i>295.689</i>	<i>510.592</i>
Numero conversazioni fatturate	489.320.000	387.270.000	294.410.000
<b>Costo fatturazione conto terzi su base annuale (Eurocent/chiamata)</b>	<b>1,084</b>	<b>1,098</b>	<b>1,910</b>
<b>Costo fatturazione conto terzi su base triennale (Eurocent/chiamata)</b>	<b>1,296</b>		

66. Appare in ogni caso opportuno richiamare come la metodologia di recupero dei costi su base pluriennale consenta di limitare l'effetto delle oscillazioni annue del prezzo del servizio. In particolare, l'aumento proposto per il 2018 risulta comunque inferiore rispetto al valore unitario che si otterrebbe considerando i soli dati di CORE, come evidenziato dalla figura seguente.



**Figura 1 - Confronto tra il prezzo per il servizio di fatturazione conto terzi ottenuto mediante recupero triennale dei costi e su base CORE annuale.**

67. Atteso che il valore proposto da TIM risulta in riduzione rispetto a quanto risulta dai dati contabili l'Autorità ha ritenuto, a maggior favore del mercato e nelle more di ulteriori approfondimenti da svolgere nel corso del procedimento, di non richiedere modifiche al riguardo.

#### **4.9.2. Le osservazioni degli operatori**

O25. Un rispondente ritiene che la soluzione proposta dall'Autorità, pur mirando a limitare l'onere incrementale per gli operatori (che comunque sconterebbe un aumento del 13,7% rispetto al 2017), risulta insufficiente a giustificare il livello di costo proposto per la prestazione. L'OA ha chiesto pertanto che per l'anno 2018 sia confermato il valore di 0,95 Eurocent/chiamata approvato per il 2017.

O26. Due operatori non ritengono giustificato l'aumento proposto da TIM. Gli operatori hanno rappresentato come il fenomeno delle attività fraudolente su rete fissa si sia significativamente ridotto negli ultimi anni spostandosi maggiormente sulle reti mobili. Pertanto, gli stessi operatori ritengono necessario un efficientamento del modello di costo al fine di approvare costi congrui rispetto ai volumi di chiamate ed alla minor presenza del fenomeno.

O27. Dello stesso avviso è anche un altro OAO secondo il quale l'aumento dei costi riportato da TIM non sarebbe coerente col forte ridimensionamento del fenomeno delle frodi *retail* sulle numerazioni a sovrapprezzo, documentato dal Comitato Tecnico Antifrode, dovuto all'introduzione del PIN su rete fissa e all'imposizione della tariffa base per i servizi di assistenza post stipula del contratto. L'OA ha richiamato che nel 2018 le frodi che hanno visto coinvolte le numerazioni a sovrapprezzo 899 di tutto il mercato si sono ridotte dell'89% rispetto al 2017 (21.569 eventi di frode nel 2018 a fronte

dei 127.847 dell'anno precedente). L'operatore ha chiesto pertanto che per il 2018 sia approvato un prezzo non superiore a quello del 2017 e pari a 0,95 Eurocent/chiamata.

O28. Analogamente un altro OAO ritiene che un aumento così marcato del prezzo del servizio di fatturazione conto terzi da parte di TIM, alla luce dei dati contabili acquisiti, appaia del tutto ingiustificato. L'operatore ha chiesto quindi che non sia riconosciuto alcun incremento di prezzo rispetto al valore approvato nel 2017.

O29. TIM ha rappresentato che l'andamento incostante per il prezzo del servizio di fatturazione conto terzi rilevabile dalla CORE è dovuto al fatto che la partita di costo più importante, ovvero i costi di gestione frodi sulle numerazioni ad alto rischio, può variare sensibilmente di anno in anno, a seconda che l'impegno del personale di *Fraud Management* si concentri o meno su nuove tipologie di frodi.

O30. TIM ha precisato che, nonostante il valore che intende approvare l'Autorità sia il medesimo proposto da TIM in fase di prima pubblicazione dell'offerta 2018, quel valore è stato pubblicato solo in virtù del fatto che al momento di tale pubblicazione non risultava noto il valore definitivo *ex* CORE 2016 e facendo legittimo affidamento sul fatto che, in ogni caso, quel valore sarebbe stato rivisto, sulla base della media ponderata rispetto al valore di CORE 2017, in fase di consultazione, come consuetudine. TIM ritiene necessario che l'Autorità fornisca adeguata certezza regolamentare al mercato e che quindi applichi la metodologia usata nell'ultimo triennio, non ravvisando mutamenti nelle condizioni di mercato tali da giustificare un cambio metodologico.

#### **4.9.3. Le valutazioni dell'Autorità**

V28. L'Autorità rileva che l'incremento del costo unitario è sostanzialmente connesso alla riduzione dei volumi i quali non dipendono da scelte autonome di TIM. I costi 2017 sostanzialmente sono in linea a quelli già approvati per il 2015. L'Autorità, pertanto, non ravvede anomalie sui costi tali da dover intervenire in questo procedimento.

### **4.10. Portabilità del numero tra operatori (*Number Portability*)**

#### **4.10.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/19/CIR**

68. Nell'offerta di riferimento 2018, pubblicata prima dell'adozione della delibera n. 90/18/CIR che ha approvato l'offerta per il 2017, Telecom Italia non ha pubblicato i valori economici relativi al servizio di portabilità del numero tra operatori.

69. Telecom Italia, con nota del 28 luglio 2017, ha comunicato che i valori economici relativi alla *Number Portability* sarebbero stati pubblicati a valle della definizione della metodologia *bill and keep* proposta nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento 2017.

70. Con delibera n. 90/18/CIR l'Autorità ha approvato con modifiche l'offerta di riferimento 2017 confermando, per la prestazione di portabilità del numero tra operatori, l'applicazione del modello di *bill and keep*.

71. Alla luce di quanto richiamato, si è ritenuto che Telecom Italia dovesse adeguare le condizioni economiche dell'offerta di riferimento 2018 a quanto previsto dalla delibera n. 90/18/CIR, che approva le condizioni economiche 2017, in relazione al modello *bill and keep*.

#### **4.10.2. Le osservazioni degli operatori**

O31. Due rispondenti concordano con l'orientamento dell'Autorità.

O32. Due OAO hanno rappresentato che, a far data dall'entrata in vigore del sistema tariffario "*bill and keep*" (1° gennaio 2017), vi sarebbe un vuoto normativo/regolamentare nel sistema di SLA/penali di *provisioning* ed *assurance* per il servizio di *Service Provider Portability* (SPP). Infatti, se da un lato il prezzo della prestazione SPP si è azzerato, dall'altro, il meccanismo di penali di *provisioning* e di *assurance* è ancora basato sul "*costo della prestazione SPP*". A parere dell'operatore, il sistema di SLA/penali per la NP andrebbe riformato in analogia con il sistema di penali relativi ai servizi *Bitstream/WLR*.

#### **4.10.3. Le valutazioni dell'Autorità**

V29. Con riferimento all'osservazione di cui al punto O32, l'Autorità condivide l'opportunità di razionalizzare ed uniformare, laddove possibile, le modalità di fornitura (SLA e penali) dei servizi *wholesale* afferenti ai diversi mercati. Atteso che tale attività richiede un supplemento di analisi e di confronto con il mercato, oltre al fatto che qualsiasi modifica ai processi di fornitura e di *assurance* non può che avere effetto pro-futuro a partire dal 2019, si ritiene opportuno valutare un aggiornamento degli SLA e penali per la prestazione di *Service Provider Portability* nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento per il 2019.

### **4.11. Contributo per configurazione nuove fasce di prezzo**

#### **4.11.1. Le osservazioni degli operatori**

O33. Si richiama che nel paragrafo 4.6 del documento "*Remunerazione per il servizio di fatturazione conto terzi per l'accesso di clienti Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore*" allegato all'offerta di riferimento per il 2017 è indicato che:

*“Al fine di recuperare gli oneri conseguenti alla realizzazione di scaglioni tariffari ad hoc e quindi alle relative attività di configurazione sui propri sistemi di tassazione degli autocommutatori numerici e/o della rete intelligente e sulle proprie procedure di billing, Telecom Italia richiede un importo una tantum per ogni configurazione di scaglione tariffario associato a singola numerazione o centinaio non presente nelle griglie di prezzo pubblicate per i diversi codici. In maniera equa, trasparente e non discriminatoria verso tutti gli operatori, l’importo aggiuntivo è pari a euro 15.000”.*

O34. Un operatore ritiene che il valore economico proposto sia eccessivo e ha chiesto che lo stesso sia significativamente ridotto.

#### **4.11.2. Le valutazioni dell’Autorità**

V30. Si richiama che il contributo per la configurazione di nuove fasce di prezzo è stato ridotto con delibera n. 90/18/CIR di approvazione dell’offerta di riferimento per il 2017. Atteso che la prima pubblicazione dell’offerta 2018 è avvenuta precedentemente a tale riduzione e che, pertanto, non poteva tenere conto delle disposizioni della delibera n. 90/18/CIR, si ritiene di modificare l’offerta 2018 recependo quanto già approvato per il 2017 con la citata delibera n. 90/18/CIR.

V31. Tanto premesso, si ritiene che TIM debba modificare l’offerta di riferimento per il 2018 applicando un contributo per la configurazione di nuove fasce di prezzo pari a 13.287 Euro.

#### **4.12. Ripubblicazione dell’offerta di riferimento**

##### **4.12.1. Le osservazioni degli operatori**

O35. TIM, in analogia a quanto disposto anche in ordine alla ripubblicazione delle altre offerte di riferimento, ha chiesto all’Autorità di modificare i termini previsti dall’articolo 3, comma 1, dello schema di provvedimento, da 20 a 30 giorni.

##### **4.12.2. Le valutazioni dell’Autorità**

V32. Tenuto conto di quanto già disposto con delibera n. 90/18/CIR in ordine alle tempistiche di ripubblicazione dell’offerta di riferimento per l’anno 2017, si ritiene di accogliere la richiesta di TIM di cui al punto precedente. Si ritiene pertanto di modificare lo schema di provvedimento a consultazione pubblica prevedendo che TIM ripubblichi l’offerta oggetto del presente provvedimento entro 30 giorni dalla data di notifica della delibera.

## 5. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI TECNICHE E PROCEDURALI DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA RELATIVA AI SERVIZI TRASMISSIVI A CAPACITÀ DEDICATA

### 5.1.1. *Le osservazioni degli operatori*

O36. Un OAO osserva che il processo previsto da TIM per i circuiti *terminating Ethernet* su fibra ottica e da essa denominato NPD non risponde ai requisiti di automazione *end-to-end* che tale processo dovrebbe invece assicurare (come previsto invece per gli NPD degli altri servizi *mass-market*). Il fatto che TIM abbia unilateralmente implementato un processo evidentemente non di tipo NPD (nonostante essa lo chiami così) per i circuiti *Terminating Ethernet* su fibra ottica, e che non gestisce di fatto proprio le esigenze di scambio e coordinamento tra OAO, cliente e TIM che tali servizi esigono, è ulteriore indice della non applicabilità ed utilizzabilità di quel tipo di processo (NPD) per questa tipologia di servizi. Si evidenzia inoltre come il processo previsto da TIM *Wholesale* non preveda in alcun modo un'interazione con i sistemi dell'OAO, ma solo l'invio di generiche *mail* (oggetti quindi poco strutturati e non personalizzabili in alcun modo) ad una casella di posta unificata, imponendo però poi su questi eventi degli SLA per l'OAO (anch'essi unilateralmente stabiliti ed imposti da TIM). Tale modalità non può in alcun modo essere gestita efficacemente dall'OAO né tantomeno consentire un'integrazione informatica fra i sistemi di TIM e quelli dell'OAO (come un teorico c.d. NPD dovrebbe invece abilitare). L'OAO chiede pertanto che TIM concordi con l'OAO un processo di *provisioning* confacente al tipo di servizio ed al mercato di clientela da esso indirizzato (*Business Top e Large* con elevata complessità ed esigenza di gestione personalizzata e dedicata).

O37. Un OAO chiede che TIM fornisca, eventualmente anche a fronte della sottoscrizione di un NDA<sup>7</sup> ove si tratti effettivamente di informazioni “riservate”, tutta la documentazione/informativa di servizio di interesse e di impatto sull'OAO (sia in termini economici, sia in termini di operatività su sistemi e processi) in quanto tale materiale risulta necessario per valutare gli impatti di adesione all'offerta. In particolare, si richiede che TIM *Wholesale* fornisca agli OAO prima della sottoscrizione del contratto: *i*) modulistica di servizio (Ordini, studi di Fattibilità, Variazioni, Cessazioni, etc. ...); *ii*) documentazione sui sistemi TIM in uso all'OAO e necessari alla gestione del servizio (Manuali Operativi e interfaccia di sistema). Parimenti, non appare corretto che non sia visibile, alla stessa stregua di quanto previsto per il c.d. “file di copertura” del servizio, la quota di “copertura” in Fascia diversa da 0, 1, 2, e 3 e che fa capo al processo di *Fast Check* (e che TIM indica in OR come disponibile solo a valle della firma del Contratto).

O38. Un OAO chiede che, se a seguito dell'installazione del *kit* di consegna l'OAO ricevendo un “esito negativo” da TIM *Wholesale* inerente a un ordine di un circuito *terminating Ethernet* in fibra non dovesse dar seguito all'ordine (per nuovi costi/attività

---

<sup>7</sup> *Non Disclosure Agreement.*

fuori standard o tempi non adeguati), TIM *Wholesale* sia tenuta a ristorare almeno tutti i costi *wholesale* a carico dell'OAO, inclusi quelli associati all'attivazione del *kit* e alla sua dismissione (ove non più necessario). L'OAO chiede che sia previsto anche nel caso del processo di *Fast Check* il ristoro dei costi (su *kit*) se a seguito di *Fast Check* risultassero in *provisioning extra* costi o *extra* tempo in ragione dei quali l'OAO ritenesse di dover annullare l'ordine. Anche per il *Fast Check* è necessario che l'Autorità imponga uno SLA entro il quale TIM *Wholesale* sia tenuta a dar riscontro all'OAO sull'esito del *Fast Check*. Considerato che non è previsto sopralluogo, i riscontri dovranno essere adeguatamente rapidi, in linea con la definizione di "*Fast*". L'OAO chiede inoltre uno SLA di 10 giorni solari per TIM *Wholesale* per fornire informazioni definitive circa "*lavorazione fuori standard e/o costi aggiuntivi*". L'OAO chiede infine che TIM *Wholesale* preveda la parallelizzazione dei processi di *provisioning* delle diverse componenti di servizio (circuito *terminating*, *kit* di consegna) sia a livello di studi di fattibilità che a livello di invio/gestione ordini allo scopo di assicurare migliori SLA temporali di *provisioning* - almeno gli stessi previsti per il servizio GEA.

O39. Un OAO, con riferimento al tema dei riscontri agli studi di fattibilità, chiede che lo Studio di Fattibilità (SdF) rimanga valido almeno 45 giorni, e non solo 10 giorni come previsto da TIM *Wholesale*, tenuto conto che in questo tempo l'OAO – sulla base dell'esito dello SdF – deve modellare la propria offerta commerciale e chiudere la negoziazione con il proprio cliente finale, per poi dare avvio agli ordini. La tempistica pensata da TIM *Wholesale* mette in difficoltà l'OAO e necessita di essere adeguatamente incrementata. Inoltre, dal momento che TIM deve prevedere la parallelizzazione degli SdF per *kit* e circuiti *terminating*, è evidente che per procedere con gli ordini è necessario che siano disponibili gli esiti di entrambi gli SdF. Il periodo deve essere ancora più lungo laddove TIM non preveda la parallelizzazione dei suddetti SdF (per *kit* e per circuiti *terminating*).

O40. Un OAO evidenzia che le numerose e frequenti variazioni della matrice di copertura<sup>8</sup> da parte di TIM complicano notevolmente la pianificazione e le attività degli operatori alternativi e sono a tutti gli effetti di ostacolo alla concorrenza nel mercato a valle. L'analisi delle diverse versioni della matrice di copertura mostra come una delle modifiche più ricorrenti sia la variazione dei punti di consegna (PdC); in altre parole se prima i circuiti afferenti ad un dato Stadio di Linea erano consegnati presso un determinato sito, nella nuova copertura il sito di consegna cambia. Al momento la matrice di copertura non è ancora stabile, il che si traduce nell'impossibilità per l'operatore alternativo di realizzare una propria infrastruttura di raccolta che si armonizzi durevolmente a quella di TIM. Occorre evitare che *kit* installati dall'OAO (che portano con sé costi connessi) vadano di fatto o in *End of Sale*, o in fasce non più convenienti per

---

<sup>8</sup> L'OAO ha contato da maggio del 2016 ad oggi svariate diverse versioni: 12 maggio 2016, 15 giugno 2016, 25 luglio 2016, 26 settembre 2016, 28 ottobre 2016, 28 novembre 2016, 27 marzo 2017, 15 maggio 2017, 3 luglio 2017, 2 ottobre 2017, 16 ottobre 2017, 7 novembre 2017, 18 dicembre 2017, 20 gennaio 2018, 12 febbraio 2018, 19 marzo 2018, 23 aprile 2018, 24 maggio 2018, 9 luglio 2018, 30 luglio 2018, 24 settembre 2018, 29 ottobre 2018, 10 dicembre 2018, 14 gennaio 2019, 1 aprile 2019, 13 maggio 2019.

il loro utilizzo. L'OAO chiede che l'Autorità approfondisca questo aspetto con TIM *Wholesale* ed imponga alla stessa perlomeno un preavviso agli OAO di almeno un anno sulla comunicazione di variazioni ai contenuti del file di copertura.

O41. Un OAO osserva che in OR 2018 non sono più presenti i parametri prestazionali di servizio (che di fatto costituiscono degli SLA di qualità garantiti) che erano invece presenti in OR 2017 (cfr. par. 12.3.3, Parametri prestazionali). L'assenza di valori precisi per i parametri di qualità di servizio può complicare, per l'operatore alternativo, la rivendita del circuito ad un'azienda nel mercato al dettaglio. Spesso infatti le grandi aziende, nei loro bandi di gara, richiedono all'operatore proponente il servizio di specificare oggettivamente i parametri prestazionali del circuito che intendono offrire. La mancata specificazione dei parametri prestazionali nell'OR di TIM per il 2018 ha un'altra conseguenza in campo "Assurance". Se non sono dati i valori dei parametri in questione vengono a mancare i punti di riferimento rispetto ai quali valutare se il servizio *terminating* abbia subito o meno un degrado. Tra l'altro manca proprio la definizione di circuito degradato, formulata in termini di valori di latenza, *jitter* e *frame loss*. Tali parametri infine sono essenziali in fase di collaudo, per certificare l'avvenuta consegna con successo del servizio. L'OAO chiede pertanto che i suddetti parametri siano reinseriti in OR 2018.

O42. Alcuni OAO osservano che al paragrafo 4 del documento di SLA dei "Servizi trasmissivi a capacità dedicata" proposto da TIM per il 2018 è presente un paragrafo per gli SLA *premium* per i circuiti *terminating* analogici, PDH, SDH, *Ethernet over SDH* ma non sono presenti invece SLA *premium* per i circuiti *terminating Ethernet* su fibra ottica e chiedono pertanto che vengano inseriti in OR 2018 analogamente a quanto previsto per il servizio GEA (SLA *premium* di *assurance* con risoluzione dei guasti entro 4 ore solari).

O43. Un OAO osserva che nella documentazione proposta da TIM *Wholesale* per il 2018 relativamente ai servizi trasmissivi a capacità dedicata non sono ancora presenti le procedure di migrazione dettagliate per lo *switch off* della rete in rame di TIM e/o per la dismissione SDH dichiarata da TIM, così come prescritto nelle delibere vigenti di analisi di mercato. Tale documentazione, già prevista nella delibera n. 623/15/CONS e successivamente ribadita nel procedimento istruttorio concernente la definizione delle procedure di *switch off* delle centrali locali della rete di accesso di TIM, è imprescindibile per organizzare con le debite tempistiche le attività necessarie. L'OAO chiede che TIM *Wholesale* dettagli le procedure, soggette all'approvazione dell'Autorità, previa consultazione pubblica apposita, e in tempi coerenti con quanto definito e in via di consultazione/definizione (nell'ambito del procedimento di analisi dei mercati dell'accesso tuttora in corso) in merito al processo di *switch off* della rete in rame di TIM e della possibile dismissione/obbligo di fornitura di servizi SDH da parte di TIM.

O44. Un OAO, con riferimento al tema degli SLA, evidenzia che nel relativo documento non si fa mai riferimento alle tempistiche di comunicazione dell'evento di "Forza Maggiore", intese come inizio e relativa fine; ciò espone gli OAO alle eccezioni di questo tipo di esimenti in sede di applicazione delle penali. Infatti, nel caso in cui TIM invochi a posteriori l'evento di "Forza Maggiore", a distanza di molto tempo risulta

difficile per l'OAO ricostruire l'accaduto, specie per "N" eventi, e soprattutto confutare la tesi di TIM. In aggiunta a ciò, l'operatore ritiene fondamentale anche l'introduzione dell'obbligazione del "Maggior Danno" in aggiunta alle penali, in casi di grave inadempimento/disservizio da parte di TIM per il quale la sola applicazione delle penali non risarcisce in alcun modo l'effettivo danno subito dall'OAO e dai suoi clienti.

O45. Un OAO con riferimento al tema dell'annullamento degli ordini dei circuiti *terminating Ethernet* su fibra ottica ritiene che non debba essere consentito a TIM di annullare un ordine (con oneri per l'OAO) laddove anche i tempi di sospensione fossero apparentemente lunghi. L'OAO ritiene infatti che l'annullamento di un ordine non possa mai essere automatico da parte di TIM durante il *provisioning* di questi servizi, ma sempre conseguire ad un accordo tra TIM e OAO/Cliente. Eventuali SLA massimi in tal senso devono semmai essere definiti in accordo tra le parti.

O46. Alcuni OAO osservano che in OR non è prevista la possibilità di acquisto di *kit* dedicati con capacità pari a 10 Gbps, soluzione invece disponibile e venduta nell'offerta GEA e chiedono pertanto che in OR venga offerta la possibilità di acquistare *kit* dedicati al servizio *terminating* con capacità pari a 10 Gbps e sia inoltre consentita la possibilità di affasciare N porte da 1 Gbps al servizio *terminating* nel caso di *kit* da 10 Gbps multiservizio.

O47. Alcuni OAO osservano che l'OR prevede che per i circuiti *terminating Ethernet* su fibra ottica la copertura del territorio avvenga tramite l'utilizzo di un *kit* dedicato per ogni macroarea. Tale vincolo implica, al fine di poter garantire la copertura dell'intero territorio italiano, l'acquisto di almeno 30 *kit* da parte dell'OAO. L'offerta commerciale GEA, anche da questo punto di vista, risulta più flessibile perché con un singolo *kit*, indipendentemente da dove esso sia dislocato geograficamente, si può coprire tutto il territorio nazionale<sup>9</sup>. L'operatore chiede pertanto che l'offerta regolata preveda, al pari di quella commerciale, la possibilità di coprire tutto il territorio nazionale anche mediante un unico *kit*.

O48. Alcuni OAO osservano che l'OR prevede per i *kit* dedicati per i circuiti *terminating Ethernet* su fibra un massimo di 200 Mbps di banda CoS=3 a differenza dell'offerta commerciale GEA per cui non è prevista alcuna limitazione. Gli operatori chiedono pertanto che tale limitazione venga rimossa in OR anche per la fornitura di *kit* dedicati al servizio regolato.

O49. Alcuni OAO osservano che l'OR per i circuiti *terminating Ethernet* su fibra non specifica se l'operatore ha facoltà di allocare sul medesimo *kit* una quantità di banda complessiva per il servizio *terminating* superiore alla capacità del *kit* stesso (attività di *overbooking*). Dal momento che tale opzione è invece disponibile sui *kit* acquistati nell'ambito dell'offerta commerciale GEA, gli operatori chiedono che venga inserita

---

<sup>9</sup> Per l'attestazione di *kit* per il servizio *terminating* all'interno di *kit* multiservizio l'osservazione decade perché questi ultimi sono già dislocati per macro-area.

esplicitamente in OR la possibilità di *overbooking* sul *kit* per i servizi *terminating*, mantenendo inalterate le garanzie di qualità del servizio analogamente a quanto disponibile per il servizio GEA. Inoltre, in OR il numero di SVLAN configurabili è limitato e non chiaro: in un paragrafo dell'OR infatti si parla di un massimo di 15 multiCos + 32 monoCos, in un altro invece di un massimo di 100 SVLAN complessive. A questo proposito gli operatori chiedono che in OR venga specificato in modo chiaro che il numero di SVLAN complessive è pari a 100, analogamente a quanto possibile sul servizio commerciale GEA.

O50. Alcuni OAO osservano che nella tabella 6 a pagina 18 del documento sui *Service Level Agreement* 2018 è riportato il tempo di ripristino per i circuiti in stato non funzionante che, nel caso di circuiti *terminating* PDH/SDH con velocità  $\leq 2\text{Mbit/s}$ , è pari a 4,5 ore solari nel caso di segnalazioni pervenute in orario compreso tra le 8.00 e le 12.00, esclusi i giorni festivi. Gli OAO ritengono che tale finestra temporale debba essere modificata in linea con la finestra temporale adottata su tutti gli altri servizi di accesso *wholesale* forniti da TIM che prevedono un orizzonte temporale compreso tra le 8.00 e le 16.00<sup>10</sup>, esclusi i giorni festivi. Non appare infatti chiara la ragione tecnica sottostante la restrizione della finestra temporale per la segnalazione di disservizi sui circuiti *terminating* che peraltro, proprio per la tipologia di clientela *business* per cui vengono tipicamente utilizzati, dovrebbero garantire quantomeno *performance* equivalenti a quelle garantite su servizi di accesso *wholesale* utilizzati per fornire servizi ad una tipologia di clientela meno pregiata da un punto di vista di qualità del servizio richiesta e percepita quale quella *consumer*. Gli operatori chiedono dunque di introdurre anche per i servizi *terminating* la medesima finestra temporale di segnalazione dei guasti – già attiva per tutti i servizi di accesso *wholesale* forniti da TIM - ovvero quella compresa tra le 8.00 e le 16.00, esclusi i giorni festivi.

O51. Alcuni OAO chiedono che venga specificato nell'OR, analogamente a quanto previsto nell'offerta GEA, il protocollo di consegna del *kit* per i circuiti *terminating Ethernet* su fibra ottica indicando l'opzione "QinQ" e "802.1ad", che prevedono diverse specifiche tecniche per la configurazione delle SVLAN.

### 5.1.2. Le valutazioni dell'Autorità

V33. In relazione alla richiesta di cui al punto O37 (documentazione/informativa di servizio di interesse e di impatto sull'OAO) si ritiene opportuno che le parti concordino tempi e modalità nell'ambito dei contratti sulla base di criteri di equità e ragionevolezza.

---

<sup>10</sup> La finestra temporale per le segnalazioni di guasti afferenti i servizi bitstream e VULA è compresa tra le 8.00 e le 16.00 e lo stesso vale per i guasti relativi ai servizi di collocazione. Lo SLA 2018 dei servizi di accesso disaggregato presenta una finestra temporale compresa tra le 8.00 e le 16.30 così come quello che caratterizza il servizio WLR.

V34. Con riferimento alla richiesta di cui al punto O38 (procedura di ordine dei circuiti *terminating Ethernet* su fibra) si ritiene opportuno rinviare alla valutazione dell'OR 2019 ai fini di un adeguato contraddittorio.

V35. In merito alla richiesta di cui al punto O39 (tempo massimo di riscontro allo studio di fattibilità) si ritiene opportuno che lo Studio di Fattibilità rimanga valido 45 giorni così come richiesto dall'operatore alla luce delle attività che devono essere svolte in questo arco temporale e della complessità insita nella gestione di un cliente di tipo *business*.

V36. Con riferimento alla richiesta di cui al punto O40 (modifiche alla matrice di copertura) l'Autorità ritiene condivisibile la preoccupazione degli OAO. Si invita, pertanto, TIM a prevedere, in OR 2019, adeguate procedure di congruo preavviso.

V37. In relazione alla richiesta di cui al punto O41 (rimozione dei parametri prestazionali di servizio per circuiti *terminating Ethernet* su fibra ottica) si ritiene opportuno che TIM integri l'OR 2018 ripristinando le informazioni mancanti presenti in OR 2017 (cfr. par. 12.3.3, pag. 62-63).

V38. Con riferimento alla richiesta di cui al punto O42 (SLA *premium* per circuiti *terminating Ethernet* su fibra ottica) si ritiene opportuno, al fine di equiparare i circuiti *terminating Ethernet* in fibra ottica ai circuiti *terminating PDH/SDH*, che TIM inserisca nell'OR 2019 un servizio di SLA *premium* di *provisioning* e *assurance*.

V39. In merito alla richiesta di cui al punto O43 (procedure relative allo *switch off* della rete in rame di TIM) si rimanda la trattazione del tema al tavolo tecnico relativo allo *switch off* delle centrali locali della rete di accesso di TIM tuttora in corso.

V40. In relazione alla richiesta di cui al punto O44 (evento di "Forza Maggiore") si ritiene opportuno che TIM tenga conto di quanto già previsto dalle delibere dell'Autorità in materia di trasparenza della fatturazione ed indicazione delle cause di forza maggiore. In relazione alla richiesta dell'introduzione del "Maggior Danno" in aggiunta alle penali si ritiene il meccanismo delle penali già sufficiente ad evitare comportamenti anti-competitivi posti in essere dall'*incumbent* e pertanto non si ritiene accoglibile la richiesta avanzata dall'operatore.

V41. In merito alla richiesta di cui al punto O45 (annullamento ordini dei circuiti *terminating Ethernet* su fibra ottica) si ritiene ragionevole che TIM verifichi sempre con l'operatore l'effettiva volontà di quest'ultimo di proseguire o meno con la richiesta prima di annullare l'ordine.

V42. Con riferimento alla richiesta di cui al punto O50 (finestra temporale di segnalazione dei guasti) si ritiene che TIM debba valutare i fattibili adeguamenti in sede di pubblicazione dell'OR 2019 e, se del caso, accogliere la proposta di fissare, anche per i servizi *terminating*, la medesima finestra temporale di segnalazione dei guasti già attiva per tutti i servizi di accesso *wholesale* forniti da TIM – ovvero quella compresa tra le 8.00 e le 16.00, esclusi i festivi.

V43. In relazione alla richiesta di cui al punto O51 (protocollo di consegna del *kit* per i circuiti *terminating Ethernet* su fibra ottica) si ritiene valutabile la proposta avanzata e pertanto si dispone che TIM valuti, laddove tecnicamente fattibile, di adeguare l'offerta di riferimento 2019 specificando, analogamente a quanto previsto nell'offerta GEA, il protocollo di consegna del *kit* per i circuiti *terminating Ethernet* su fibra ottica indicando l'opzione "QinQ" e "802.1ad".

V44. Per le altre tematiche non specificatamente trattate e che richiedono un elevato grado di approfondimento tecnico (O36, O46-O49), si ritiene opportuno valutare le modalità di recepimento di quanto richiesto dagli OAO nell'ambito del procedimento OR 2019, salvo oggettivi impedimenti.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **(Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2018 relativa ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa)**

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6, della delibera n. 425/16/CONS, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 del presente provvedimento, sono approvate le condizioni dell'offerta di riferimento per l'anno 2018 relativa ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 28 luglio 2017.

### **Articolo 2**

#### **(Modifiche all'offerta di riferimento 2018 di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa)**

1. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2018 prevedendo per i contributi di installazione dei *Kit di interconnessione* a 2 Mbps e per il canale fonico di ampliamento di fasci esistenti le seguenti condizioni economiche:

Servizio	Prezzo 2018 [Euro]
Kit di interconnessione a 2 Mbit/s	958,61
Ampliamento di fasci esistenti	479,30

2. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2018 prevedendo per il *Kit di interconnessione IP* le seguenti condizioni economiche:

Servizio	Prezzo 2018 [Euro]
Contributo di installazione/cessazione	132,87
Canone annuo	1.721,25

3. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2018 prevedendo le seguenti condizioni economiche relative alla richiesta di moduli CAC aggiuntivi:

Servizio	Prezzo 2018 [Euro]
Configurazione modulo CAC aggiuntivo	11,07
Canone annuo per modulo CAC aggiuntivo da 736 BHCA	247,29
Canone annuo per modulo CAC aggiuntivo da 1.376 BHCA	462,32

4. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2018 prevedendo per l'utilizzo del *kit reverse* le seguenti condizioni economiche:

Servizio	Prezzo 2018 [Eurocent/minuto]
Utilizzo dei kit verso la rete dell'operatore terzo ( <i>kit reverse</i> )	0,049

5. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2018 prevedendo, per la prestazione di *Carrier Preselection*, le seguenti condizioni economiche:

Servizio	Prezzo 2018 [Euro]
Configurazione profilo Operatore e configurazione instradamento per singola centrale SGT o BBN/singolo PdI VoIP	8,88
Configurazione profilo Operatore e configurazione instradamento (per singola area SGU)	13,28
Prove su SGU/nodi VoIP (per singola area SGU interessata)	13,28
Contributo <i>una tantum</i> , per attivazione CPS su singolo accesso o per cambio profilo	4,31

6. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2018 prevedendo, per l'attività di configurazione delle centrali, le seguenti condizioni economiche:

Servizio	Prezzo 2018 [Euro]
Stesura della procedura di configurazione, collaudo e aggiornamento banche dati VoIP/IP: [* (numero di PdI interessati e numero di aree SGU interessate)] TDM: [* numero di tipo di centrali (SGU e/o SGT/BBN) interessate * numero di tecniche delle centrali interessate]	293,97
Intervento sulle centrali con esecuzione delle procedure di configurazione dati VoIP/IP: [* (numero di PdI VoIP interessati + numero di aree SGU interessate)] TDM: [* numero di centrali (SGU e SGT/BBN) interessate]	12,17
Attuazione in centrale dell'instradamento del traffico relativo alla numerazione e verifica delle configurazioni VoIP/IP: [* (numero di PdI VoIP interessati + numero di aree SGU interessate)] TDM: [* numero di centrali (SGU e SGT/BBN) interessate]	12,17

7. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2018 prevedendo, per gli interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni, le seguenti condizioni economiche:

Servizio	Prezzo 2018 [Euro]
Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata da OLO verso Telecom Italia	14,40
Verifica tecnica (analisi, diagnosi, collaudo finale) della segnalazione	86,37
Intervento manutentivo per malfunzione su rete Operatore	86,37

8. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2018 prevedendo, per la prestazione di portabilità del numero tra operatori, l'applicazione dei valori economici del modello di *bill and keep* di cui alla delibera n. 90/18/CIR.
9. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2018 prevedendo per le prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità il seguente contributo di installazione:

Servizio	Prezzo 2018 [Euro]
Kit di interconnessione a 2 Mbit/s <i>una tantum</i> (prove tecniche di interoperabilità)	958,61

10. Telecom Italia modifica il documento “*Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di fatturazione conto terzi*” per il 2018, prevedendo un contributo per la “*configurazione di scaglione tariffario associato a singola numerazione o centinaio non presente nelle griglie di prezzo pubblicate per i diversi codici*” pari a 13.287 Euro.

### **Articolo 3**

#### **(Approvazione delle condizioni tecniche e procedurali dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2018 relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata)**

1. Sono approvate le condizioni tecniche e procedurali dell'offerta di riferimento per l'anno 2018 relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata, pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 27 luglio 2017.

### **Articolo 4**

#### **(Modifiche delle condizioni tecniche e procedurali dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2019 relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata)**

1. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2019 tenuto conto di quanto indicato dall'Autorità nelle premesse di cui ai paragrafi V33-V44.

**Articolo 5**  
**(Disposizioni finali)**

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'art. 2 e ripubblica l'offerta di riferimento per l'anno 2018, relativa ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'art. 4 e ripubblica l'offerta di riferimento per l'anno 2018, relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
3. Le modifiche apportate alle condizioni economiche dei servizi di cui alla presente delibera per l'anno 2018 decorrono dal 1° gennaio 2018.
4. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A., e per quanto applicabile da parte degli altri operatori autorizzati a fornire servizi di comunicazione elettronica, delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Roma, 16 luglio 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi